SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 193**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 agosto 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1989, n. 291.

Finanziamento del Servizio sociale internazionale . . Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 14 luglio 1989.

Rideterminazione delle misure della indennità di bilinguismo dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta. Pag. 4

DECRETO 20 luglio 1989, n. 292.

Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. Pag. 4

DECRETO 20 luglio 1989, n. 293.

Regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici. Pag. 11

Ministero delle finanze

DECRETO 21 luglio 1989.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Ferrara . . . . Pag. 15

DECRETO 11 agosto 1989.

Caratteristiche e modalità di conferimento delle deleghe alle aziende di credito da parte dei contribuenti che intendano avvalersi dei nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di I.V.A. ai sensi degli articoli 16 e 21, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 . . . Pag. 15

Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

DECRETO 4 agosto 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 9 febbraio 1989 concernente la determinazione dei canoni annui di base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano bande di frequenza 10 GHz e superiori . . . . Pag. 26

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DECRETO 20 giugno 1989.

Approvazione di una clausola di rivalutazione da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore e di condizioni speciali di polizza per contratti collettivi, presentate dalla compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, in Bologna. Pag. 27

DECRETO 20 giugno 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., di quelli della S.p.a. Nationale Suisse e dei rispettivi coniugi, presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Milano. Pag. 27

DECRETO 5 luglio 1989.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dei complessi di beni organizzati, destinati al servizio di erogazione di energia elettrica esercitato dal comune di Force . . . Pag. 28

DECRETO 14 luglio 1989.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Siat vita S.p.a., in Genova . . . . Pag. 29

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 2 agosto 1989.

Modificazione alla composizione della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi degli «alimenti per il bestiame», di cui all'art. 1, punto 4, del decreto ministeriale 11 febbraio 1981 . . . . Pag. 29

DECRETO 7 agosto 1989.

Modificazione alla composizione della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi delle «conserve alimentari vegetali e sciroppi», di cui all'art. 1, punto 3, del decreto ministeriale 11 febbraio 1981 . . . . Pag. 30

Ministero del turismo e dello spettacolo

DECRETO 10 luglio 1989.

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati. Pag. 31

Ministero della sanità

DECRETO 21 luglio 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali . . . . Pag. 36

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di polveri . . . . Pag. 38

Ministero del tesoro:

Trasferimento dei beni di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ubicati nella regione Lombardia . . . . Pag. 38

Trasferimento dei beni di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali ubicati nella regione Toscana . . . . . . Pag. 38

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni Pag. 38

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1989.

Secondo aggiornamento della IX edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

89A2574

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 62

MINISTERO DELL'AMBIENTE

ORDINANZA 11 agosto 1989.

Interventi diretti per le operazioni di risanamento e contenimento a mare effettuati a partire dal 13 giugno 1989 dalle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia.

ORDINANZA 11 agosto 1989.

Interventi urgenti anti-mucillagini lungo la costa adriatica.

ORDINANZA 11 agosto 1989.

Interventi sperimentali per il contenimento e la mitigazione degli effetti delle mucillagini.

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'ambiente 13 luglio 1989 concernente: «Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del parco nazionale dei Monti Sibillini». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1989.

Da 89A3721 a 89A3724

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 53:

Bertlex Export, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1989.

Banco di Napoli:

Obbligazioni «O.C.I. 1984/1989» sorteggiate il 19 luglio 1989.

Obbligazioni di credito fondiario sorteggiate il 19 luglio 1989.

Obbligazioni di credito agrario sorteggiate il 19 luglio 1989.

Obbligazioni «OO.PP.» sorteggiate il 26 luglio 1989.

Gestioni, società per azioni *(in liquidazione)*, **in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1989.

Industrie chimiche Giardini, società per azioni, in Vigevano: Obbligazioni sorteggiate il 10 maggio 1989.

Banca nazionale del lavoro - Sezione speciale per il credito industriale:

Obbligazioni «13% 1980/1995» sorteggiate il 5 luglio 1989.

Obbligazioni «9% 1975/1995» sorteggiate il 5 luglio 1989.

Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale, in Torino:

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 31 luglio 1989.

Cartelle fondiarie ed obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1989.

Colorificio Paulin, società per azioni, in Seren del Grappa: Obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1989.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 agosto 1989, n. 291.

Finanziamento del Servizio sociale internazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.200 milioni per il 1989 e di lire 600 milioni per il 1990 a favore dell'associazione «Servizio sociale internazionale - Sezione italiana», con sede in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1973, n. 361, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente.

Art. 2.

1. Alla concessione del contributo di cui al precedente articolo provvede il Ministero degli affari esteri, previa presentazione del conto consuntivo dell'ente, approvato in conformità delle norme statutarie, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nell'anno precedente.

2. Il Ministro degli affari esteri trasmette annualmente al Parlamento il conto consuntivo e la relazione illustrativa dell'attività dell'ente.

Art. 3.

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, le competenti amministrazioni dello Stato, le regioni e gli altri enti pubblici possono affidare al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, lo svolgimento di programmi specifici o di attività rivolte a particolari categorie di assistiti, da regolarsi mediante convenzioni disciplinanti anche i relativi controlli.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.200 milioni per l'anno 1989 e a lire 600 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 386):

Presentato dal sen. MALAGODI ed altri il 5 agosto 1987.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 ottobre 1987, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 16 giugno 1988.

Relazione scritta annunciata il 5 luglio 1988 (atto n. 386/*A* - relatore sen. ORLANDO).

Esaminato in aula e approvato il 15 luglio 1988.

Camera dei deputati (atto n. 3025):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, il 26 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, V e XII.

Esaminato dalla III commissione l'8 febbraio 1989, 15 marzo 1989 e approvato, con modificazioni, il 5 aprile 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 386/*B*):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede deliberante, il 19 aprile 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione e approvato il 2 agosto 1989.

89G0371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 luglio 1989.

Rideterminazione delle misure della indennità di bilinguismo dovuta al personale dei vari comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 9, 53, 34, 60, 53, 52 e 51 rispettivamente del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1987, n. 568, con i quali è stata attribuita — relativamente al triennio 1985-1987 — al personale della polizia di Stato e a quello appartenente ai comparti dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, degli enti locali, delle aziende, del servizio sanitario nazionale e delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta un'indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, concernente: «Norme per la corresponsione dell'indennità di bilinguismo al personale dei comparti del pubblico impiego in servizio presso uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta»;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che, oltre ad articolare le misure dell'indennità di bilinguismo tra le varie fasce retributive, stabilisce che la stessa va rivalutata ogni due anni in misura proporzionale alle variazioni dell'indice del costo della vita verificatesi nel biennio precedente, ciò in analogia a quanto previsto per l'indennità speciale di seconda lingua dovuta al personale in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale;

Considerato che, con decreto ministeriale 29 ottobre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 283 del 2 dicembre 1988, si è provveduto a rideterminare le misure dell'indennità speciale di seconda lingua a decorrere dal 5 settembre 1988;

Decreta:

A decorrere dal 5 settembre 1988 le misure dell'indennità di bilinguismo di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287, sono rideterminate come segue:

1ª fascia da L. 241.965 a L. 265.677;
2ª fascia da L. 201.638 a L. 221.398;
3ª fascia da L. 161.310 a L. 177.118;
4ª fascia da L. 145.179 a L. 159.406.

Il presente decreto sarà comunicato alla corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla corte dei conti, addì 25 luglio 1989
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 280
89A3662

DECRETO 20 luglio 1989, n. 292.

Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici;

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l' assegno o l'indennità previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonché dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, anziché alle commissioni sanitarie provinciali presso le unità sanitarie locali, come precedentemente stabilito;

Visti i commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 291, con cui si stabilisce che restano in vigore le disposizioni di legge non sostituite o modificate dal medesimo art. 3 e che con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, sono emanate le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel ripetuto art. 3;

Sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 13 luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento ministeriale:

Art. 1.

1. Le domande intese ad ottenere la pensione, l'assegno o le indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, concernente i sordomuti, e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, concernente disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili, e successive modifiche ed integrazioni, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, concernente disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili, e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, e successive modificazioni ed integrazioni, sono presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile costituite in ciascun capoluogo di provincia.

2. Alle domande devono essere allegati, di massima, i documenti di cui all'allegato *A* del presente decreto, tra cui la dichiarazione di responsabilità di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, che deve essere ripresentata dall'interessato ove questi sia chiamato a visita medica in anno successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile effettuano gli accertamenti sanitari di competenza nei modi e per i fini indicati da dette leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382 e 30 marzo 1971, n. 118, e loro successive modifiche ed integrazioni e dalle altre disposizioni di legge in materia ed in ogni altro modo ritenuto appropriato per acclarare lo stato effettivo ed il grado della minorazione dichiarata dall'interessato. Tali commissioni continuano, inoltre, a svolgere i compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per le domande intese ad ottenere l'indennità di accompagnamento prevista dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile verificano in particolare che la certificazione medica contenga la dicitura «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita» e procedono quindi all'accertamento autonomo delle dichiarate condizioni, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

5. Nelle more del riconoscimento di invalidità da parte delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile sono concesse gratuitamente, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 2 marzo 1984 i presidi connessi alla invalidità, elencati nel nomenclatore tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanità a termine dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A tal fine le commissioni stesse rilasciano a richiesta dell'interessato ricevuta della presentazione della domanda di riconoscimento dell'invalidità civile.

Art. 2.

1. Le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile effettuano gli accertamenti sanitari di competenza avvalendosi sia delle proprie strutture, che di quelle del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291.

2. Il presidente, in esecuzione delle determinazioni assunte in materia dalla commissione medica periferica, richiede alla competente unità sanitaria locale o all'ospedale militare di sottoporre ad accertamenti sanitari i richiedenti i benefici di cui alle leggi richiamate al precedente art. 1, all'uopo allegando l'elenco dei nominativi da sottoporre a visita. L'unità sanitaria locale o l'ospedale militare restituiscono tale elenco indicando per ogni nominativo la data stabilita per la visita, affinché la commissione medica possa comunicare all'interessato la data stabilita per detti accertamenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'unità sanitaria locale o l'ospedale militare effettuati gli accertamenti, trasmettono alla commissione medica periferica le relative diagnosi ed ogni altro elemento in materia. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermità che, per la loro particolare gravità, determinano la totale incapacità lavorativa, o che, per la loro media o minore entità, determinano invece la riduzione di tale capacità.

4. La commissione medica periferica, sulla base degli accertamenti comunque compiuti, si pronuncia, con l'intervento di tre membri, di cui uno, se possibile, specializzato in medicina legale e delle assicurazioni, sulle minorazioni e malattie invalidanti esposte nella domanda del richiedente, indicando per gli invalidi civili la riduzione della capacità lavorativa e compilando apposito verbale con l'esito della visita. Per i fini previsti dall'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, tale commissione è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti o dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili o dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi da esaminare.

5. Alle riunioni della commissione periferica dedicate all'esame delle domande presentate da invalidi civili non partecipano i rappresentanti della categoria di invalidi di guerra, delle famiglie dei caduti in guerra, delle vittime civili di guerra, della lotta di liberazione e dei partigiani combattenti, di cui all'art. 105 del decreto, del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Art. 3.

1. L'accertamento della minorazione e della causa invalidante, la dichiarazione della potenzialità lavorativa e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi, dei cicchi e dei sordomuti civili effettuato dalle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, a seguito delle istanze di cui al precedente art. 1, è valido anche ai fini dell'iscrizione degli interessati nell'elenco per il collocamento al lavoro di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per ogni altro effetto derivante dal riconoscimento della invalidità civile previsto dalle leggi vigenti. A tali fini, le domande intese ad ottenere benefici previsti da leggi vigenti diversi dalla pensione, assegno od indennità debbono essere presentate alle autorità competenti alla concessione di detti benefici.

2. La segreteria della commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile trasmette all'interessato il verbale di visita, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. La medesima segreteria trasmette alla competente prefettura, per il successivo corso, il verbale di visita, da cui risulti l'accertamento di un grado di invalidità sufficiente per far luogo, in presenza degli altri requisiti prescritti, alla concessione della pensione, assegno o indennità da parte dei competenti organi del Ministero dell'interno. Unitamente a tale verbale sono trasmessi alle prefetture le relative domande intese ad ottenere le provvidenze previste, la dichiarazione di responsabilità, ed ogni altro documento allegato all'istanza.

4. La segreteria trasmette, altresì, alla prefettura, con separato elenco, i verbali di visita con la relativa documentazione dei soggetti per i quali non sia stato accertato un grado di invalidità sufficiente a far luogo alla concessione delle provvidenze richieste, ai fini dell'adozione del provvedimento di competenza da parte del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica.

Art. 4.

1. Contro la deliberazione del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, recante la decisione sulla domanda di pensione, assegno o indennità, l'interessato, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, può produrre ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno per il tramite della prefettura territorialmente competente secondo la residenza del ricorrente.

2. I ricorsi sono decisi con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore e di invalidità civile. Per tali ricorsi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

3. Il ricorrente ha facoltà di trasmettere copia del ricorso alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile territorialmente competente, la quale, a sua volta, l'inoltra al Ministero del tesoro, corredandola della documentazione sanitaria agli atti e delle sue deduzioni, affinché il Ministero stesso, sentendo sulla questione il parere della commissione medica superiore e d'invalidità civile, possa comunicare sollecitamente il suo avviso al Ministero dell'interno non appena questo lo richieda.

4. Per i fini previsti dall'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, detta commissione è di volta in volta integrata con un sanitario in rappresentanza dell'Unione italiana ciechi o dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, o dell'Associazione dei mutilati ed invalidi civili, o dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, a seconda della categoria di appartenenza degli invalidi su cui deve pronunciarsi. Alle riunioni della commissione dedicate all'esame delle domande presentate da invalidi civili non partecipano i rappresentanti delle categorie di invalidi di guerra, delle famiglie dei caduti in guerra, delle vittime civili di guerra, della lotta di liberazione e dei partigiani combattenti, di cui all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

5. La commissione medica superiore e d'invalidità civile compie gli atti istruttori e gli accertamenti ritenuti necessari per pronunciarsi sulle doglianze d'ordine sanitario contenute nel ricorso secondo le modalità indicate nell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni, potendo procedere a visita diretta dell'interessato, o pronunciandosi allo stato degli atti risultanti, oppure delegando l'effettuazione della visita ai responsabili degli uffici delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelli della sanità militare territorialmente competenti secondo la residenza del ricorrente.

6. Avverso la decisione del ricorso del Ministro dell'interno, l'interessato può adire il giudice ordinario per la tutela dei suoi diritti.

Art. 5.

1. Le domande di cui al precedente art. 1 ancora giacenti presso le unità sanitarie locali, nonché quelle eventualmente giacenti presso le prefetture per le quali non siano stati ancora effettuati gli accertamenti sanitari alla data del quindicesimo giorno dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di istituzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, di cui al comma 5 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, sono trasmesse, a cura delle suddette amministrazioni, alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile territorialmente coesistente.

2. Tali domande, riunite per categoria a seconda se riguardano sordomuti, ciechi civili o invalidi civili, sono accompagnate da elenco in triplice copia, contenente

l'indicazione del nominativo e della data di presentazione, una delle quali è restituita firmata per ricevuta dalla commissione medica periferica ricevente. Altra copia di tale elenco è trasmessa al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, per conoscenza.

3. Le commissioni mediche periferiche esaminano tali domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo nel caso che non sussistano documentate condizioni di gravità delle patologie dei richiedenti, accertate e riconosciute tali dalle commissioni stesse.

Art. 6.

1. I ricorsi presentati dagli interessati alle commissioni sanitarie regionali, pendenti alla data di entrata in funzione delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, sono devoluti al Ministero dell'interno, al quale saranno trasferiti, a cura delle segreterie delle commissioni sanitarie regionali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Nell'ipotesi di cui al primo comma, il termine per la comunicazione agli interessati della decisione del Ministro dell'interno decorre dalla data in cui il ricorso stesso sia pervenuto dalla commissione sanitaria regionale.

Art. 7.

1. Il servizio di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile — di cui agli articoli 12 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291 — è assicurato:

a) da personale dipendente dal Ministero del tesoro e dal Ministero della difesa oppure comandato da altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, modificato dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834;

b) da personale delle unità sanitarie locali, all'uopo comandato presso le suddette commissioni mediche periferiche con le medesime qualifiche e funzioni ricoperte presso le unità sanitarie locali di appartenenza purché alla data di entrata in vigore della legge 26 luglio 1988, n. 291, svolgessero attività amministrative, come stabilito dal comma 7 dell'art. 3 della citata legge n. 291. All'uopo il personale interessato può presentare domanda al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, e alla unità sanitaria locale di appartenenza per essere comandato presso la coesistente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile. In attesa del perfezionamento della relativa procedura, l'impiegato può essere autorizzato ad assumere immediato servizio presso la commissione medica, ove lo richiedano esigenze di lavoro.

Art. 8.

1. Il Ministero del Tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili o il Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di medicina sociale, si scambiano periodicamente informazioni, dati e notizie sullo stato di applicazione dell'articolo 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291.

2. Il Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi civili, a richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari, mette a disposizione i fascicoli contenenti gli atti relativi alla concessione di pensione, di assegno o di indennità di accompagnamento, di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ai fini della verifica della permanenza nei beneficiari dei requisiti prescritti per usufruirne, da attuarsi secondo i criteri e le modalità stabiliti con l'apposito decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 10 dello stesso art. 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 40

ALLEGATO *A*

ACCERTAMENTO INVALIDITÀ CIVILE

L'interessato deve unire alla domanda, di cui allo schema sotto riportato, i seguenti documenti:

1) certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti;

2) certificato di nascita o dichiarazione sostitutiva (in carta libera);

3) certificato di cittadinanza italiana o dichiarazione sostitutiva (in carta libera);

4) certificato di residenza o dichiarazione sostitutiva (in carta libera);

5) certificato di stato di famiglia o copia autenticata dell'atto di nomina del tutore o curatore ovvero dichiarazione sostitutiva (in carta libera);

6) dichiarazione di responsabilità sulla situazione reddituale dell'aspirante alle provvidenze, da redigersi secondo l'unito schema.

I. SCHEMA DELLA DOMANDA DA PRESENTARE, IN DUPLICE COPIA, ALLE COMMISSIONI MEDICHE PERIFERICHE PER LE PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITÀ CIVILE.

A) *Istante maggiorenne.*

Il sottoscritto...
cognome nome
nat.. il .... a...
residente in .... via/piazza .... n. ......
c.a.p. ...., codice fiscale .... chiede, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, l'accertamento sanitario delle infermità ai fini del riconoscimento quale ....(specificare se invalido civile oppure cieco civile oppure sordomuto) per la concessione di .... (indicare la natura del beneficio richiesto) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali cui può andare incontro — giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara:

a) di essere nato a......................... il ....;

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere residente in ....;

d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento delle provvidenze economiche di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 291, non dipendono da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Ogni variazione sopravvenuta dovrà essere immediatamente comunicata agli Organi competenti.

Allega alla presente domanda il certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciato in data..........................
dal .... (1) (2).
(nominativo medico di parte)

....
(data) (firma (3)

.... (4)

Avvertenza: La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

«*Dichiarante impossibilitato a firmare*: (causa dell'impedimento)
....

1° Testimone...
nato a .... il .... residente in.................
via/piazza .... n. .... c.a.p. ....
documento...................... n. .... rilasciato il.................................
da ....
firma ....

2° Testimone...
nato a .... il .... residente in.................
via/piazza .... n. .... c.a.p. ....
documento...................... n. .... rilasciato il.................................
da ....
firma ....

---

(1) Per i ciechi civili dovrà essere allegato il certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo in ciascun occhio, con relativa correzione (art. 14 della legge 27 maggio 1970, n. 382).

(2) Per ottenere eventualmente l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni dovrà essere allegato alla domanda un certificato medico contenente la dicitura «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita» (art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291).

(3) Per gli analfabeti la domanda, sottoscritta con segno di croce, deve essere controfirmata da due testimoni (art. 5 della legge n. 390/1971).

(4) Qualora il richiedente sia stato dichiarato «inabilitato» (art. 415 del codice civile), la domanda deve essere redatta e firmata dall'interessato con l'assistenza del curatore (art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15) *allegando copia autenticata del relativo atto di nomina da parte della competente autorità giudiziaria.*

B) *Istante minore anni 18 o interdetto.*

Il sottoscritto...
cognome nome
nat.. il .... a..
residente in .... via/piazza .... n. ......
c.a.p. ...., nella sua qualità di .... (tutore o rappresentante legale) del..
(interdetto o minore di anni 18)...
nat.. il .... a...
residente in .... via/piazza ....
n. .... c.a.p. .... codice fiscale ....
chiede, per il predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, l'accertamento sanitario delle infermità ai fini del riconoscimento quale..
(specificare se invalido civile oppure cieco civile oppure sordomuto) per la concessione di...
(indicare la natura del beneficio richiesto) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali cui può andare incontro — giusta il disposto dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 — in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, dichiara che il sopra menzionato minorato:

a) è nato a .... il ....;

b) è cittadino italiano;

c) è residente in ....;

d) che le infermità per le quali richiede il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini del conseguimento delle provvidenze economiche di cui all'art. 3 della richiamata legge n. 291, non dipendono da causa di guerra, di lavoro o di servizio.

Ogni variazione sopravvenuta dovrà essere immediatamente comunicata agli Organi competenti.

Allega alla presente domanda il certificato medico attestante la natura delle infermità invalidanti rilasciato in data..........................
dal .... (1) (2).
(nominativo medico di parte)

.... Il .... (3)
(data)

.... (4)
(firma)

Avvertenza: La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dell'art. 5 della legge 11 maggio 1971, n. 390.

«*Dichiarante impossibilitato a firmare*: (causa dell'impedimento)
....

1° Testimone...
nato a .... il .... residente in.......................................
via/piazza .... n. .... c.a.p. ....
documento...................... n. .... rilasciato il.................................
da ....
firma ....

2° Testimone...
nato a .... il .... residente in.......................................
via/piazza .... n. .... c.a.p. ....
documento...................... n. .... rilasciato il.................................
da ....
firma ....

---

(1) Per i ciechi civili dovrà essere allegato il certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo in ciascun occhio, con relativa correzione (art. 14 della legge 27 maggio 1970, n. 382).

(2) Per ottenere eventualmente l'indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni dovrà essere allegato alla domanda un certificato medico contenente la dicitura «Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore» oppure «che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita» (art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291).

(3) Specificare la qualifica rivestita (legale rappresentante o tutore, art. 8 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

(4) Per gli analfabeti la domanda, sottoscritta con segno di croce, deve essere controfirmata da due testimoni (art. 5 della legge n. 390/1971).

II. ULTERIORI DOCUMENTI DA TRASMETTERSI DA PARTE DELL'INTERESSATO ALLE PREFETTURE QUALORA DAL VERBALE DI VISITA, TRASMESSO ALL'INTERESSATO STESSO DALLE COMMISSIONI MEDICHE PERIFERICHE PER LE PENSIONI DI GUERRA E DI INVALIDITÀ CIVILE, RISULTI UNA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ CHE DIA TITOLO A PENSIONE, ASSEGNO O INDENNITÀ EROGATI DAL MINISTERO DELL'INTERNO.

1) Dichiarazione dell'interessato, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di non essere ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza (ai fini dell'eventuale concessione dell'indennità di accompagnamento).

2) Certificato di disoccupazione ordinaria o dichiarazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, di non aver svolto attività lavorativa, per il periodo intercorrente tra la data di presentazione della istanza e la data di riconoscimento dell'invalidità civile e certificato di iscrizione nelle liste speciali di collocamento di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, per il periodo successivo al riconoscimento dell'invalidità civile (ai fini della concessione dell'assegno mensile per invalidi parziali).

3) Eventuale delega dell'interessato alla riscossione delle provvidenze con firma debitamente autenticata.

4) Eventuali fotocopie del modello 101, 740, 201, cedolini di pensione relativi ai redditi del minorato.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 2:

Il testo dell'art. 11, comma secondo, della legge n. 118/1971 è il seguente:

«Nella domanda l'interessato, sotto la propria responsabilità, deve dichiarare l'ammontare delle pensioni, assegni e rendite eventualmente goduti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo comma dell'art. 12».

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo del terzo comma dell'art. 12 della menzionata legge n. 118/1971 citato nell'art. 11 sopraripportato:

«La pensione è corrisposta nella misura del 50 per cento a coloro che versino in stato di indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pensioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza di importo inferiore alle L. 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di L. 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno».

Nota all'art. 1, comma 3:

Il D.P.R. n. 915/1978 reca il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.

Nota all'art. 1, comma 4:

Il testo dell'art. 1, comma primo, della legge n. 18/1980 è il seguente:

«Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'articolo 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato, dell'importo di L. 120.000 mensili a partire dal 1° gennaio 1980, elevate a L. 180.000 mensili dal 1° gennaio 1981 e a L. 232.000 mensili con decorrenza 1° gennaio 1982. Dal 1° gennaio 1983 l'indennità di accompagnamento sarà equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella *E*, lettera *a*-bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».

Note all'art. 1, comma 5:

— Il testo dell'art. 1 del D.M. 2 marzo 1984 è il seguente:

«Art. 1. — Agli invalidi civili, del lavoro, di guerra o per servizio, ai privi della vista ed ai sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482, vengono forniti gratuitamente i presidi connessi all'invalidità, elencati nel nomenclatore-tariffario delle protesi emanato con decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Oltre ai predetti i presidi sono concessi gratuitamente:

ai minori di anni 18, al fine di garantire un intervento compensativo e riabilitativo che possa prevenire l'instaurarsi di una disabilità irreversibile;

ai cittadini maggiorenni, in attesa di riconoscimento di invalidità, nei quali le menomazioni invalidanti, comprese quelle fisiognomiche, comportano, a giudizio della U.S.L. e tenuto conto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al decreto ministeriale 25 luglio 1980, una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo.

Agli invalidi del lavoro i presidi dovuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono erogati direttamente dall'INAIL con spesa a proprio carico, secondo le condizioni e con le modalità stabilite dall'istituto medesimo».

— Il testo dell'art. 26 della legge n. 833 1978 è il seguente:

«Art. 26. — Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Sono altresì garantite le prestazioni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisione periodica».

Nota all'art. 2, comma 1:

Il testo del primo comma dell'art. 3 della legge n. 291/1988 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988. Delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici) è il seguente:

«Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra — che assumono la denominazione "commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile" — di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. La certificazione medica da allegare alla domanda presentata ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, dovrà contenere la dicitura: "Persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Le commissioni, effettuata l'istruttoria di competenza, trasmettono il relativo verbale di visita all'interessato ed il relativo verbale, con gli allegati, alla competente prefettura, la quale provvede alla definizione della pratica secondo le disposizioni di legge vigenti».

Nota all'art. 2, comma 4:

Il testo dell'art. 105 del D.P.R. n. 915/1978 è il seguente:

«Art. 105. — Gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all'entità delle menomazioni dell'integrità fisica del militare o del civile vengono eseguiti mediante visita diretta da parte di una commissione composta di ufficiali medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di medici appartenenti al personale civile dello Stato, di ruolo o a contratto, e di primari e assistenti ospedalieri di ruolo.

Fanno, altresì, parte della commissione sanitari civili scelti fra quelli designati dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, nonché un sanitario avente la qualifica di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione, uno avente la qualifica di partigiano combattente e uno designato dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

(Omissis).

La commissione si pronuncia con l'intervento di tre membri, uno dei quali assume la funzione di presidente. Di essa deve sempre far parte uno dei medici civili designati dall'associazione che rappresenta la categoria cui appartiene l'invalido.

(Omissis)».

Nota all'art. 3, comma 1:

Il testo dell'art. 19 della legge n. 482/1968 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) è il seguente:

«Art. 19. — Presso gli uffici provinciali del lavoro sono istituiti elenchi separati per le singole categorie degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi del lavoro, degli invalidi per servizio, degli invalidi civili, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove di caduti di guerra o del lavoro o per servizio e dei profughi che risultino disoccupati e che aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

La richiesta di iscrizione è presentata direttamente dagli interessati o dalle associazioni, opere, enti di cui all'articolo 15, ultimo comma, munita della necessaria documentazione concernente la sussistenza dei requisiti che, a norma delle leggi in vigore, danno titolo al collocamento obbligatorio, le attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione all'occupazione cui aspira, e per coloro che hanno menomazioni fisiche, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della mutilazione o invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Negli elenchi di cui al primo comma del presente articolo sarà fatta particolare menzione degli amputati dell'arto superiore o inferiore, ascritti alle categorie seconda, terza e quarta della tabella *A* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, se invalidi di guerra o per servizio, e delle minorazioni analoghe per le altre categorie.

La compilazione dei singoli elenchi avviene con la collaborazione, per ciascuna delle categorie degli aventi diritto, dei rispettivi rappresentanti facenti parte della commissione provinciale di cui all'articolo 16».

Nota all'art. 4, comma 2:

Il D.P.R. n. 1199/1971, reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

Nota all'art. 4, comma 4:

Il testo vigente dell'art. 106 del D.P.R. n. 915/1978 è il seguente:

«Art. 106. — Il Ministro del tesoro, previe intese con i Ministri interessati, nomina, con proprio decreto, una commissione medica superiore composta di ufficiali generali e ufficiali superiori medici del servizio permanente o delle categorie in congedo, di docenti universitari effettivi ed aggregati od aiuti di ruolo nelle specialità relative alle lesioni o infermità in esame, di liberi docenti universitari, nonché di un sanitario avente la qualifica di mutilato o invalido per la lotta di liberazione e di uno avente la qualifica di partigiano combattente. Possono far parte della commissione medica superiore anche ufficiali medici aventi il grado di capitano purché docenti universitari ovvero purché specializzati in materie relative alle lesioni o infermità in esame.

Un quarto dei membri della commissione predetta è scelto fra quelli proposti dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra e dall'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La commissione è presieduta da un tenente generale medico».

Si trascrive, per opportuna conoscenza, anche il testo dell'art. 22 del D.P.R. n. 834/1981 recante (Definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, in attuazione della delega prevista dall'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533):

«Art. 22. — L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è sostituito dal seguente:

Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unità per la commissione medica superiore e di duecentoventi unità per le commissioni mediche periferiche.

Il Ministro del tesoro può modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici.

La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo».

Nota all'art. 4, comma 5:

Il testo vigente dell'art. 107 del D.P.R. n. 915/1978 come modificato ed integrato dal D.P.R. n. 834/1981 e dalla legge n. 656/1986 è il seguente:

«Art. 107. — La commissione medica superiore può funzionare anche suddividendosi in sottocommissioni, presiedute ciascuna dal presidente o dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano, e decide con l'intervento di non meno di cinque membri.

Del collegio deve far parte, in ogni caso, un sanitario scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale alla cui categoria appartiene il visitando ed uno almeno che sia specialista nella materia riguardante l'invalidità in esame.

Essa esprime il proprio parere sui documenti, ma qualora lo ritenga opportuno e sempre, quando vi sia stato dissenso nella commissione di cui all'articolo 105, esprime il suo parere dopo la visita diretta dell'interessato.

La commissione, qualora non possa procedere a visita diretta, può delegare per la visita uno dei suoi membri o un'autorità sanitaria locale.

La commissione dà inoltre parere ogni qualvolta ne sia richiesta dal Ministro del tesoro o dal direttore generale delle pensioni di guerra.

Nel caso in cui gli accertamenti sanitari riguardino persone di sesso femminile, della commissione medica superiore è chiamato a far parte, ove la natura dell'infermità lo richieda, un sanitario specialista in ginecologia.

Il personale della segreteria della commissione medica superiore è fornito dalla Direzione generale delle pensioni di guerra da cui dipende amministrativamente. Alla direzione della segreteria della commissione è assegnato un funzionario dei servizi amministrativi, di qualifica non superiore alla ottava.

(Omissis)».

Nota all'art. 5, comma 1:

Il comma 5 dell'art. 3 della legge n. 291/1988 è il seguente:

«Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia».

Nota all'art. 7, comma 1:

Per il testo dell'art. 12 della legge n. 656/1986 si veda nota all'art. 4, comma 5, ultimo capoverso.

Note all'art. 8, comma 2:

— Per il testo del comma 1 dell'art. 3 della legge n. 291/1988 si veda nota all'art. 2, comma 1;

— Il testo del comma 10 dell'art. 3 della legge n. 291/1988 è il seguente:

«Con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Dei casi di revoca il Ministro dà comunicazione alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità».

89G0367

DECRETO 20 luglio 1989, n. 293.

Regolamento recante i criteri e le modalità per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 luglio 1988, n. 291, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonché delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici.

Visto in particolare l'art. 3 di detta legge n. 291, con cui si dispone, tra l'altro, che le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità previsti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, e dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili, nonchè dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di indennità di accompagnamento, devono essere presentate dagli interessati alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, anziché alle commissioni sanitarie provinciali presso le unità sanitarie locali, come precedentemente stabilito;

Visto il comma 10 del citato art. 3 della legge 291, con cui si dispone che con decreto del Ministro del tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno od indennità previsti dalle leggi sopraindicate e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, dando comunicazione di tali revoche alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 1° luglio 1989 e ritenuto di attenersi a quanto in esso contenuto;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento ministeriale:

Art. 1.

1. La verifica di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, ha lo scopo di accertare che i requisiti sanitari e giuridico-economici condizione per usufruire della pensione, dell'assegno o dell'indennità previste dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, concernente i sordomuti, dalla legge 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, concernente i ciechi civili, dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, concernente i mutilati ed invalidi civili e dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, concernente norme in materia di indennità di accompagnamento, riconosciuti in base alle disposizioni legislative all'epoca vigenti, permangono tuttora, qualora ciò sia richiesto per continuare ad avvalersi delle provvidenze accordate.

2. Le verifiche di cui sopra sono disposte secondo un programma annuale in relazione alle risorse di medici e di funzionari disponibili in modo da effettuarne un numero adeguato in proporzione alla consistenza in essere delle pensioni, degli assegni e delle indennità per le grandi ripartizioni geografiche di Italia che saranno individuate dall'amministrazione.

3. Il programma annuale, di cui al comma precedente, è predisposto dal direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ed è sottoposto all'approvazione del Ministro del tesoro.

Art. 2.

1. La sussistenza dei requisiti sanitari è accertata mediante visita diretta dell'interessato da parte di medici diversi da quelli che visitarono per la prima volta il beneficiario della pensione, dell'assegno o dell'indennità.

2. L'accertamento dei suddetti requisiti è espletato con riferimento alle disposizioni di legge e alle tabelle indicative delle percentuali di invalidità vigenti all'epoca della concessione del beneficio.

3. Nel caso in cui le malattie invalidanti e il grado di minorazione a suo tempo accertate e documentate siano valutate nel frattempo aggravate, tale giudizio vale soltanto ai fini della verifica. Pertanto l'interessato, ove lo ritenga, può presentare, secondo la procedura prevista, domanda di aggravamento ai competenti organi per conseguire gli eventuali diversi benefici derivanti dalla legge.

4. A conclusione di ogni verifica deve essere presentata per ciascun nominativo interessato apposita relazione sull'esito della stessa all'ufficio di cui al successivo art. 7.

5. Da tale relazione deve risultare per ogni interessato: *a)* l'indicazione delle malattie e delle minorazioni risultanti dalla documentazione esistente in fascicolo all'epoca del primo accertamento sanitario; *b)* la natura delle provvidenze economiche (pensione, assegno, indennità) accordate sulla base degli accertamenti sanitari all'epoca effettuati; *c)* l'anamnesi e i risultati degli esami obiettivi e degli accertamenti effettuati in occasione della nuova visita, nonché della documentazione sanitaria eventualmente in possesso degli interessati, in particolare di accertamenti clinici effettuati presso strutture pubbliche e di cartelle cliniche di eventuali ricoveri ospedalieri riguardanti un periodo di tempo successivo alla concessione di pensione, assegno o indennità; *d)* il giudizio sulla corrispondenza delle malattie e delle minorazioni accertate nella nuova visita, rapportate per quanto possibile all'epoca della prima visita e quelle riscontrate al momento della prima visita e che costituirono il presupposto per la concessione delle provvidenze economiche; *e)* la proposta per la conferma delle provvidenze accordate o per la loro revoca; *f)* ogni altro elemento o notizia ritenuti utili.

Art. 3.

1. La verifica dell'esistenza dei requisiti giuridico-economici che all'epoca motivarono la concessione della pensione, dell'assegno o dell'indennità ai sensi delle leggi vigenti, e la loro attuale permanenza, è effettuata sulla base della documentazione acquisita agli atti del fascicolo dell'interessato oppure da questi presentata personalmente al momento degli accertamenti sanitari, da riscontrarsi con dati, notizie o certificati riferiti all'epoca da richiedersi d'ufficio ai competenti Ministeri o enti.

2. Al termine di ogni verifica deve essere presentata per ciascun nominativo interessato apposita relazione sull'esito della stessa all'ufficio di cui al successivo art. 7 il quale provvede a riunire tale relazione a quella concernente gli accertamenti sanitari effettuati, ai fini dei successivi adempimenti di competenza.

3. Da tale relazione deve risultare per ogni interessato: *a)* l'indicazione della situazione giuridica e di quella economica come risulta dagli atti esistenti in fascicolo; *b)* la natura delle provvidenze economiche (pensioni, assegno, indennità) concesse sulla base della documentazione giuridico-economica all'epoca presentata; *c)* il giudizio sulla situazione giuridica e su quella economica come viene a risultare per effetto della nuova documentazione acquisita, con riferimento sia alla situazione attuale che a quella esistente all'epoca e che costituì il presupposto per la concessione delle provvidenze economiche; *d)* la proposta per la conferma delle provvidenze accordate o per la loro revoca; *e)* ogni altro elemento o notizia ritenuti utili.

Art. 4.

1. I medici e i funzionari incaricati delle verifiche di cui al precedente art. 1, che nello svolgimento del loro incarico vengono a conoscenza di un reato, devono farne rapporto senza ritardo all'autorità giudiziaria ai sensi della disciplina contenuta nel vigente codice di procedura penale.

Art. 5.

1. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari dispone le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti prescritti nei confronti dei titolari di pensione, di assegno o di indennità e a tal fine incarica ufficiali medici o medici civili convenzionati appartenenti alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile o alla commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidità civile, nonché dipendenti funzionari per la verifica dei requisiti giuridico-economici e, ove occorra, per l'espletamento di adempimenti amministrativi di supporto agli accertamenti sanitari.

Art. 6.

1. Agli ufficiali medici militari e ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, incaricati di effettuare le verifiche di cui al precedente art. 1 fuori dell'ordinaria sede di servizio compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e successive modificazioni e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e successive modificazioni.

2. Lo stesso trattamento economico di missione compete ai medici civili convenzionati, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, incaricati delle verifiche, intendendosi equiparato a tal fine al dirigente superiore il medico civile eventualmente designato a presiedere la commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile e al primo dirigente gli altri medici civili.

3. L'onere relativo farà carico al capitolo 6073 per il personale dell'Amministrazione dello Stato, al capitolo 6123 per il personale appartenente agli ufficiali medici militari e al capitolo 6128 per i medici civili convenzionati dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1989 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 7.

1. I beneficiari di pensione, di assegno o di indennità convocati a visita a termine del precedente art. 4 sono sottoposti agli accertamenti da parte dei medici incaricati presso le strutture delle commissioni mediche periferiche o della commissione medica superiore o presso quelle del Servizio sanitario nazionale o della Sanità militare, come previsto dall'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291.

2. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari comunica ai presidenti delle cennate commissioni le opportune indicazioni ai fini del coordinamento e del migliore espletamento degli adempimenti necessari per gli accertamenti sanitari cui devono essere sottoposti i beneficiari suddetti.

3. La Direzione generale comunica all'interessato la data e il luogo in cui deve essere sottoposto a visita per gli occorrenti accertamenti sanitari mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi sessanta giorni prima. Con la medesima comunicazione si avverte l'interessato che: *a)* ove non si presenti alla visita senza giustificato motivo sarà sospesa la provvidenza di cui è titolare; *b)* ove lo ritenga può farsi assistere nella visita da un suo medico di fiducia; *c)* può consegnare personalmente il certificato di nascita; il certificato di cittadinanza italiana; la dichiarazione di responsabilità, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, circa la propria situazione reddituale con riferimento all'anno precedente quello della visita medica per cui è stato convocato; *d)* la dichiarazione di non essere ricoverato gratuitamente in strutture pubbliche che provvedono alla sua assistenza. L'interessato può chiedere di essere visitato a domicilio qualora si trovi nella obiettiva impossibilità di muoversi, presentando all'uopo domanda alla suddetta Direzione generale con allegato certificato medico attestante tale impossibilità.

Art. 8.

1. La verifica dei requisiti giuridico-economici è effettuata dai funzionari all'uopo incaricati contemporaneamente agli accertamenti sanitari effettuati dai medici incaricati sulla base della documentazione che i visitandi possono presentare in quella circostanza oppure presso la Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari sulla base degli atti risultanti dai fascicoli trasmessi, su richiesta di tale Direzione generale, dalle competenti prefetture, ovvero, secondo le esigenze, nell'uno e nell'altro modo suindicati.

2. Ai fini di detta verifica i funzionari incaricati si avvalgono di ogni altra certificazione, dichiarazione, dati e notizie ritenuti opportuni da richiedersi ai competenti Ministeri o enti o agli stessi titolari di pensioni, di assegni o di indennità per il tramite della cennata Direzione generale.

3. Gli interessati devono corrispondere alla richiesta di documentazione entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta risultante dal timbro postale. In mancanza di risposta si procederà alla sospensione della provvidenza economica, con le modalità di cui al comma 3 del precedente art. 7.

Art. 9.

1. La Direzione generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari esamina le relazioni trasmesse dai medici e dai funzionari incaricati della verifica e in ordine alle proposte contenute nella relazione dei medici concernenti gli accertamenti sanitari provvede ad acquisire il parere della commissione medica superiore per le pensioni di guerra e di invalidità civile.

2. Qualora la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la regolarità del riconoscimento delle malattie o delle minorazioni e su di essa vi sia parere favorevole della commissione medica superiore e analogamente concluda la proposta dei funzionari circa i requisiti giuridico-economici, il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari ne prende atto e di ciò viene data comunicazione al beneficiario della provvidenza e alla prefettura competente, nonché ai medici e ai funzionari incaricati della verifica.

3. Ove il parere della commissione medica superiore sia diverso da quello risultante dalla relazione di verifica del medico, il direttore generale dispone ulteriori accertamenti, anche attraverso visita diretta dell'interessato da parte della stessa commissione medica superiore. A conclusione di tali nuovi accertamenti, ove dovesse permanere diversità di giudizi, si procede all'adozione del provvedimento conseguente al parere reso dalla commissione medica superiore.

4. Nel caso in cui la proposta contenuta nella relazione di verifica dei medici concluda per la revoca della provvidenza economica e il parere della commissione medica superiore sia conforme, oppure quando la proposta contenuta nella relazione di verifica del funzionario concluda per la revoca della provvidenza economica, il direttore generale sottopone al Ministro il decreto di revoca della pensione, dell'assegno o dell'indennità e la comunicazione del decreto stesso alla Corte dei conti per le eventuali azioni di responsabilità, a termine del comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291. Tale revoca ha effetto dal 1° giorno del bimestre di pagamento delle somme dovute per detti benefici successivo alla data del cennato decreto di revoca.

5. Copia del decreto di revoca è notificato all'interessato, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 20 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ed è trasmessa, altresì, con la necessaria urgenza, alla prefettura e alla ragioneria provinciale dello Stato competenti, nonchè all'Istituto nazionale per la previdenza sociale per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Art. 10.

1. Il direttore generale delle pensioni di guerra e dei servizi vari presenta al Ministro, entro il mese di febbraio successivo all'anno di riferimento, una relazione illustrativa delle verifiche effettuate nell'anno precedente, contenente ogni elemento e dato per informare sull'attività svolta, nonchè eventuali proposte ritenute opportune per migliorare l'andamento del servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 20 luglio 1989

Il Ministro: AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1989
Atti di Governo, registro n. 78, foglio n. 41

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 6, comma 1:

— La legge n. 417/1978, reca disposizioni per l'«Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali».

— Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 395/1988 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90) è il seguente:

«Art. 5 *(Trattamento di missione)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliere. Non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere.

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo misure e modalità in atto previste o che saranno definite nei singoli accordi di comparto.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 1, sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato.

7. Per prestazioni rese da particolari categorie di dipendenti in particolarissime situazioni operative di lavoro, negli accordi di comparto potranno essere previste, fermi restando gli importi di cui ai commi 1 e 2, condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione.

8. Al personale inviato in missione fuori sede le amministrazioni devono anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento complessivo spettante per la missione.

9. Sono fatte salve, in quanto compatibili con il presente decreto, le norme previste negli ordinamenti degli enti ed amministrazioni rientranti nell'ambito di applicazione della legge 29 marzo 1983, n. 93».

Nota all'art. 6, comma 2:

Il testo del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 291/1988 è il seguente:

«5. Il numero complessivo massimo di sanitari, attualmente stabilito in duecentoventi unità per le commissioni mediche per le pensioni di guerra e in centodieci unità per la commissione medica superiore dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è aumentato, rispettivamente, fino a cinquecento unità e fino a duecento unità. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.800 milioni annui, da iscrivere ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per soddisfare le esigenze derivanti dal presente decreto sono istituite, con decreto del Ministro del tesoro, in aggiunta a quelle esistenti, ulteriori commissioni mediche periferiche in modo da garantire almeno una commissione per ciascuna provincia.

Entro i limiti numerici sopraindicati, possono essere chiamati a far parte delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore, oltre ad ufficiali medici del servizio permanente o medici delle altre categorie previste, anche medici civili e specialisti con i quali vengono stipulate convenzioni annue secondo le modalità stabilite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Al predetto onere si provvede con una corrispondente quota delle economie realizzate per effetto dell'applicazione del presente articolo».

Nota all'art. 7, comma 1:

Dell'articolo 3 della legge 291/1988 si trascrive il testo parziale del comma 1, nonché quello integrale dei commi 2 e 3 (per il testo del comma 5, si veda nota all'art. 6, comma 2):

«1. Le domande per ottenere la pensione, l'assegno o l'indennità di cui alle leggi 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni, 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni, devono essere presentate alle commissioni mediche per le pensioni di guerra — che assumono la denominazione «commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile» — di cui all'articolo 105 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. *(Omissis)*. Le commissioni esaminano le domande secondo le disposizioni recate dalle leggi sopraindicate, dando la precedenza a quelle relative alle più gravi forme di invalidità e, per gli accertamenti sanitari occorrenti, possono avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. *(Omissis)*.

2. Contro i provvedimenti di definizione delle domande previsti dal comma 1 è ammesso, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro dell'interno, che provvede, sentito il Ministro del tesoro e su parere della commissione medica superiore — che assume la denominazione «commissione medica superiore e di invalidità civile» — di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. Per gli accertamenti che risultino necessari, la commissione medica predetta si avvale delle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o di quelle della Sanità militare. Avverso la decisione del ricorso è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.

3. La commissione medica superiore e di invalidità civile e le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile, sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, ciascuno, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili e dell'Associazione nazionale famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

Note all'art. 7, comma 3:

— Il testo dell'articolo 24 della legge n. 114/1977, (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), è il seguente:

«Art. 24. — I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici delle imposte dirette concernenti la propria situazione reddituale possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Quando il riferimento contenuto nelle norme vigenti per la concessione dei benefici e vantaggi non tributari è fatto a imposte abolite dal 1° gennaio 1974, si applicano le disposizioni dell'articolo 88-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60.».

— La legge n. 15/1988, cui il soprariportato art. 24 della legge 114/1977 fa riferimento, reca «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme».

Note all'art. 9, comma 5:

— Il testo dell'art. 20, comma 2 della legge n. 656/1986 (Modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra) è il seguente:

«Art. 20. — 1. *(Omissis).*

2. L'articolo 119 del D.P.R. n. 915/1978 è sostituito dal seguente:

«Art. 119. — Tutti i provvedimenti relativi alle pensioni, agli assegni o alle indennità disciplinati dal presente testo unico devono essere notificati agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario o del messo comunale nel territorio della Repubblica, ed a cura degli agenti consolari all'estero, ovvero per lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, spedita a mezzo del servizio postale con le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890».

— La legge 20 novembre 1982, n. 890, cui il soprariportato art. 20, comma 2 della legge 656/1986 fa riferimento, reca disposizioni per le «Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari».

— Per il testo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 291/1988, si veda nota all'art. 7, comma 1.

89G0368

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 luglio 1989.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Ferrara.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la comunicazione dell'intendenza di finanza di Ferrara dalla quale risulta che il giorno 10 giugno 1989 la predetta intendenza ha funzionato irregolarmente a causa della disinfestazione dei locali in cui ha sede la stessa;

Ritenuto che la situazione come sopra verificatasi deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento della citata intendenza di finanza, e rientra, pertanto, nella previsione del richiamato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e successive modificazioni;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'intendenza di finanza di Ferrara è accertato per il giorno 10 giugno 1989.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A3784

DECRETO 11 agosto 1989.

Caratteristiche e modalità di conferimento delle deleghe alle aziende di credito da parte dei contribuenti che intendano avvalersi dei nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni in materia di I.V.A. ai sensi degli articoli 16 e 21, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regolamento per l'ammissione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 15 maggio 1954, n. 270, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1054;

Vista la legge 12 novembre 1976, n. 751;

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, il quale dispone che i versamenti delle somme previste dallo stesso decreto-legge vengano eseguiti a norma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751;

Rilevato che il menzionato decreto n. 69 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro al fine di stabilire le caratteristiche e le modalità di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito, nonché quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei dati e documenti all'amministrazione e per i relativi controlli;

Considerato che è necessario provvedere;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda di credito delegata al pagamento ai sensi degli articoli 16 e 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, deve attestare la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento, l'importo di questo e l'impegno ad effettuare il pagamento entro i previsti termini, su apposito modulo conforme all'allegato 1, in almeno tre esemplari da

ottenersi a ricalco dalla delega rilasciata dal contribuente. L'attestato deve essere contraddistinto da un numero di codice atto ad individuare l'azienda di credito delegata e la sua dipendenza che ha ricevuto l'ordine di pagamento e deve contenere l'indicazione della modalità di versamento, nonché i dati identificativi, la partita IVA ed il codice fiscale del contribuente.

L'azienda di credito delegata deve controllare:

a) che la quarta, terza e seconda cifra a partire da destra del numero di partita IVA indicato dal contribuente nell'attestato corrispondano al codice degli uffici IVA competenti per territorio nei confronti della dipendenza cui la delega è stata conferita, tale controllo non deve essere effettuato nel caso in cui il contribuente abbia indicato, barrando la relativa casella, di non essere in possesso di partita IVA;

b) l'indicazione nell'attestato del codice fiscale.

Dei tre esemplari dell'attestato:

il primo deve essere consegnato con le modalità e nei termini previsti nel successivo art. 5 all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui competenza territoriale ha sede la dipendenza delegata;

il secondo deve essere trattenuto dall'azienda di credito;

il terzo deve essere consegnato al contribuente.

Art. 2.

L'azienda di credito delegata deve eseguire il pagamento direttamente all'ufficio IVA, nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza alla quale è stata rilasciata la delega, in contanti o mediante i valori previsti dal terzo comma dell'art. 230 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 656.

I pagamenti devono essere effettuati, cumulativamente per ciascuna giornata, al netto dell'importo delle commissioni, entro il quinto giorno successivo a quello di ricevimento delle relative deleghe di pagamento, salvo quanto disposto dal terzo comma dell'art. 2963 del codice civile, dalla legge 24 gennaio 1962, n. 13 e dal decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1.

I pagamenti devono essere effettuati, per ciascuna azienda di credito, da una dipendenza capofila per ciascun territorio di competenza di ogni ufficio IVA.

Per il pagamento effettuato a fronte di ogni giornata di riscossione delle deleghe deve essere predisposto apposito modulo conforme all'allegato 2 redatto in sei esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e dal codice della dipendenza capofila che esegue il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo composto da sei cifre e seguito da un codice di controllo di due cifre.

Dei sei esemplari, tre devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA, insieme ai relativi mezzi di pagamento.

Art. 3.

Le aziende di credito che intendano avvalersi delle disposizioni recate dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, devono pagare, entro i prescritti termini, l'ammontare delle somme da esse dovuta al competente ufficio IVA attraverso la dipendenza capofila competente per territorio con le modalità prescritte nel primo comma del precedente articolo.

Per i pagamenti deve essere predisposto un modulo conforme all'allegato 3, redatto in cinque esemplari, contraddistinto dal codice dell'azienda di credito e della dipendenza capofila che effettua il pagamento nonché da un numero identificativo progressivo compreso nell'ambito della numerazione adottata dalla dipendenza capofila per i documenti previsti nel quarto comma dell'art. 2.

Dei cinque esemplari, due devono essere trattenuti dall'azienda di credito e tre consegnati all'ufficio IVA insieme ai relativi mezzi di pagamento.

Art. 4.

Il titolare del servizio autonomo di cassa dell'ufficio IVA assume direttamente in carico le somme pagate dalle aziende di credito, al netto delle commissioni e ne rilascia quietanza.

Le somme di cui sopra costituiscono accertamento di entrata e vengono corrispondentemente annotate nelle relative contabilità periodiche.

Il cassiere inoltre trasmetterà, vistati per convalida, due dei tre esemplari delle distinte di cui al quarto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3, ai reparti amministrativi.

Art. 5.

La consegna del primo esemplare degli attestati prescritti dall'art. 1 deve essere effettuata all'ufficio IVA competente dalle dipendenze capofila delle aziende di credito raggruppando gli attestati corrispondenti ad ogni pagamento eseguito all'ufficio IVA.

Ciascun raggruppamento è accompagnato da uno degli esemplari della distinta trattenuti dall'azienda di credito (modulo allegato 2); gli attestati che lo accompagnano devono essere ordinati per codice dipendenza delegata e nell'ambito di questa per importo crescente.

La consegna dei suddetti gruppi di attestati viene effettuata entro trenta giorni dalla data prevista per l'inoltro, al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dei supporti magnetici di cui al successivo art. 6.

Art. 6.

L'azienda di credito delegata è tenuta a registrare su supporto magnetico i dati relativi agli attestati rilasciati nonché quelli relativi ai moduli di cui agli allegati 2 e 3.

Il supporto, che può contenere anche i dati relativi alle operazioni effettuate da più aziende di credito, deve essere predisposto in duplice esemplare, secondo le modalità di registrazione e le caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato 4 del presente decreto.

Il primo esemplare del supporto, contenente i dati riguardanti gli attestati rilasciati nei periodi sottoelencati, deve essere consegnato al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari entro il termine indicato a fianco di ciascun periodo:

1° settembre-30 novembre 1989: 28 febbraio 1990;

1° aprile-30 aprile 1990: 31 luglio 1990;

1° settembre-30 novembre 1990: 28 febbraio 1991;

1° aprile-30 aprile 1991: 31 luglio 1991;

1° settembre-30 novembre 1991: 29 febbraio 1992;

1° novembre-30 novembre 1992: 28 febbraio 1993.

Il secondo esemplare del supporto deve essere tenuto a disposizione dell'amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

Art. 7.

Il centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari confronta i dati contenuti nei supporti pervenuti dalle aziende di credito con quelli trasmessi, tramite i terminali, dagli uffici IVA al momento dell'acquisizione delle distinte di cui al quarto comma dell'art. 2 e delle dichiarazioni di pagamento di cui all'art. 3 allo scopo di verificarne la corrispondenza e di accertare il rispetto dei termini di pagamento e l'esattezza delle commissioni trattenute dalle aziende di credito.

Confronta inoltre i dati di cui sopra registrati nei supporti con quelli delle dichiarazioni presentate a seguito della riapertura dei termini e della istanza di cui rispettivamente agli articoli 14 e 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, risultanti dai relativi supporti magnetici.

Il centro informativo segnala le eventuali discordanze all'ufficio IVA interessato, il quale, previo riscontro con gli attestati in suo possesso, provvede agli adempimenti necessari per la rettifica, da parte delle aziende di credito, delle irregolarità da esse compiute, nonché all'applicazione, per i versamenti effettuati dalle aziende di credito oltre i termini prescritti, della penale prevista dal quinto comma dell'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, come integrato dal terzo comma dell'art. 5 della legge 4 ottobre 1986, n. 657.

Il centro informativo, a seguito dei controlli effettuati, può richiedere alle aziende di credito supporti integrativi, che devono essere consegnati entro trenta giorni dalla richiesta.

Il centro informativo tiene a disposizione delle aziende di credito i supporti già elaborati per un periodo non superiore a sei mesi.

Qualora i supporti non venissero ritirati entro il periodo di cui al precedente comma, il centro informativo procederà alla distruzione degli stessi.

Art. 8.

Per le operazioni concernenti i pagamenti mediante delega di cui al presente decreto, le dipendenze capofila delle aziende di credito devono tenere apposito partitario costituito dal secondo esemplare degli attestati rilasciati, nonché un conto riepilogativo degli ordini di pagamento ricevuti e di quelli eseguiti conservando le quietanze in ordine cronologico con uno degli esemplari delle distinte e delle dichiarazioni di pagamento di cui agli articoli 2 e 3.

In caso di necessità ed esauriti i riscontri di cui all'art. 7, il Ministero delle finanze può richiedere al Ministero del tesoro di interessare la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, per controllare la corrispondenza dei versamenti alle evidenze contabili delle aziende di credito stesse.

Art. 9.

I moduli allegati 1, 2 e 3 al presente decreto, nonché il supporto magnetico di cui all'art. 6, devono essere predisposti dalle aziende di credito.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

ALLEGATO 1/A

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO IVA

(D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

La sottoscritta Azienda di credito

(1) dipendenza — SEDE FILIALE SUCCURSALE AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che:

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) — SESSO [M] [F] — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — C.A.P. — COMUNE — PROV

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (2) — CODICE FISCALE (3)

NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA (4) ☐

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare all'Ufficio I.V.A nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopraindicata, a titolo di versamento dovuto ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 69:

(barrare solo le caselle che interessano) (5)

☐ A — art. 16 (riapertura dei termini)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
[illegible]

VERSAMENTO RATEALE				
40 %	1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
4080	4081	4082	4083	4084

oppure

☐ B — art. 21 (irregolarità formali)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
[illegible]

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
4181	4182	4183	4184

la somma di L. (6) .000 (IN CIFRE) (Lire ______ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al competente Ufficio IVA entro i prescritti termini

LUOGO	(7) DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'UFFICIO I.V.A.

ALLEGATO 1/B

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO IVA

(D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

La sottoscritta Azienda di credito (1)

dipendenza — SEDE FILIALE SUCCURSALE AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che :

PERSONA FISICA			
COGNOME		NOME	
DATA DI NASCITA (giorno mese anno)	SESSO [M] [F]	COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV
SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA			
DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE			NATURA GIURIDICA
DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)			
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC.	C.A.P.	COMUNE	PROV.

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (2)

CODICE FISCALE (3)

NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA (4) ☐

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare all'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopraindicata, a titolo di versamento dovuto ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 69:

(barrare solo le caselle che interessano) (5)

☐ A — art. 16 (riapertura dei termini)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
[illegible]

VERSAMENTO RATEALE				
40 %	1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
[illegible]	4001	[illegible]	[illegible]	4004

oppure

☐ B — art. 21 (irregolarità formali)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
[illegible]

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
4101	4102	[illegible]	4104

la somma di L. (6) .000 (IN CIFRE) (Lire ______ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al competente Ufficio IVA entro i prescritti termini

LUOGO	(7) DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER L'AZIENDA DI CREDITO
(dipendenza capofila)

ALLEGATO 1/C

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO IVA

(D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

La sottoscritta Azienda di credito

(1) dipendenza — SEDE FILIALE SUCCURSALE AGENZIA — PROVINCIA (sigla)

ATTESTA che:

PERSONA FISICA

COGNOME — NOME

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO) — SESSO [M] [F] — COMUNE (o STATO ESTERO) DI NASCITA — PROV

SOGGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE — NATURA GIURIDICA

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)

VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — C.A.P. — COMUNE — PROV

NUMERO DI PARTITA I.V.A. (2)

CODICE FISCALE (3)

NON IN POSSESSO DI PARTITA IVA (4) ☐

con delega irrevocabile conferita in data odierna ai sensi delle vigenti leggi, ha dato ordine di pagare all'Ufficio I.V.A. nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza sopraindicata, a titolo di versamento dovuto ai sensi del D.L. 2 marzo 1989, n. 69:

(barrare solo le caselle che interessano) (5)

☐ A — art. 16 (riapertura dei termini)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
[illegible]

VERSAMENTO RATEALE				
40 %	1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

oppure

☐ B — art. 21 (irregolarità formali)

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE
[illegible]

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

la somma di L. (6) .000 (IN CIFRE) (Lire ______ (IN LETTERE))

che questa azienda di credito si IMPEGNA a versare per conto dell'ordinante al competente Ufficio IVA entro i prescritti termini

LUOGO	(7) DATA (giorno mese anno)	CODICE AZIENDA	CODICE DIPENDENZA

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

PER IL CONTRIBUENTE

ALLEGATO 2

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

DISTINTA DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A. (1)

(D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

ALL'UFFICIO I.V.A.
DI ______

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO

Ai sensi delle vigenti leggi ed in conformità agli ordini ricevuti dai contribuenti, si è provveduto ad effettuare il seguente pagamento :

DATA DI CONFERIMENTO DELLE DELEGHE (2)	TOTALE IMPORTI DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO RICEVUTI	TOTALE COMMISSIONI NS. SPETTANZA	IMPORTO NETTO DA PAGARE (a — b)	NUMERO DI ATTESTATI
GIORNO / MESE / ANNO	a	b	c	d
	.000	.000	.000	

L'importo netto da pagare viene maggiorato/diminuito a sistemazione della differenza riscontrata nel pagamento di cui al documento (3) ______ ______ .000 (±)
NUMERO ANNO

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PAGAMENTO L. .000

(Lire ______)

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati:

______

______

______
INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali
(2) Va compilato con un'unica data di conferimento deleghe
(3) Va compilato esclusivamente con un unico numero di documento, comprensivo di codice di controllo e relativo allo stesso tipo di pagamento

ALLEGATO 3

SPAZIO RISERVATO PER LA DENOMINAZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO ALL'UFFICIO I.V.A. (1)

(D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 1989, n. 154)

ALL'UFFICIO I.V.A.
DI ____________________

CODICI	
AZIENDA DI CREDITO	DIPENDENZA CAPOFILA

DATA DEL PRESENTE PAGAMENTO
GIORNO / MESE / ANNO

NUMERO IDENTIFICATIVO DOCUMENTO (2)

La sottoscritta AZIENDA DI CREDITO

DENOMINAZIONE o RAGIONE SOCIALE

DOMICILIO FISCALE (indirizzo completo)
VIA o PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, ECC. — C.A.P. — COMUNE — PROV

NUMERO DI PARTITA I.V.A.

CODICE FISCALE

Versa la somma di L. .000 (IN CIFRE) (Lire ____________________ (IN LETTERE))

a titolo di somma dovuta ai sensi dell'art. 21 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, quale:

[illegible]
[illegible]

VERSAMENTO RATEALE			
1ª RATA	2ª RATA	3ª RATA	4ª RATA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

tramite la sottoindicata dipendenza capofila operante nella circoscrizione territoriale del competente Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

DENOMINAZIONE E SEDE DELLA DIPENDENZA CAPOFILA

Estremi dei mezzi o dei documenti di pagamento allegati:

____

____

INDICAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'AZIENDA DI CREDITO

(1) Con il presente documento non si possono versare penali
(2) Il numero identificativo deve iniziare da 990000 11

ALLEGATO 5.1

CONTENUTO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE PERIODICAMENTE A CURA DELLE AZIENDE DI CREDITO AL CENTRO INFORMATIVO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

I supporti sui quali devono essere registrati i dati delle attestazioni rilasciate ai contribuenti IVA dalle aziende di credito ed i dati dei versamenti effettuati a norma dell'art. 3 del presente decreto ministeriale sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce . . . . = 9;
numero di caratteri per pollice . = 1600. oppure 6250;
tipo di codifica . . . . = EBCDIC, con bit di parità = ODD;

oppure nastro a cartuccia di tipo IBM 3480 con le seguenti caratteristiche:

numero di tracce . . . . = 18;
numero di caratteri per pollice . = 38.000;
tipo di codifica . . . . = EBCDIC, con bit di parità = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard, né non standard.

Sul contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti indicazioni:

destinatario: centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma:
codice del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
denominazione in chiaro del C.E.D. che ha predisposto la bobina;
azienda o ente che trasmette il supporto;
densità di registrazione (6250 o 1600);
oggetto: versamenti all'ufficio I.V.A. - decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69;
numero di bobine su cui sono contenuti i dati delle attestazioni relative al periodo considerato;
numero d'ordine della bobina nell'ambito della registrazione periodica.

La bobina può contenere informazioni relative a più aziende di credito; per ciascuna di queste vengono registrati i dati delle operazioni suddivise per dipendenza capofila e ordinate secondo il numero della distinta di pagamento; tutti i dati delle attestazioni relative ad una medesima distinta o dichiarazione di pagamento costituiscono la «unità di registrazione» e pertanto devono necessariamente essere registrati sulla stessa bobina.

Come primo elemento del contenuto di ogni bobina deve essere inserito un «record di testa» al fine di permettere la fase di lettura del nastro, la classificazione automatica delle informazioni in esso contenute.

I dati contenuti nella dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 3 costituiscono una «unità di registrazione» a se stante.

L'ente che trasmette i supporti relativi ad un determinato periodo, compatibilmente con l'integrità delle «unità di registrazione», che deve figurare al completo su un'unica bobina, deve condensare su un numero minimo di bobine i dati del periodo.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta dai seguenti records lunghi 56 caratteri:

1) record di testa:
2) record dettaglio:
3) record anagrafico.

La lunghezza del record fisico è di 5600 bytes, per cui il fattore di bloccaggio è di 100 records logici.

Il fattore di bloccaggio prescelto deve essere mantenuto per l'intero «file»: nel caso che l'ultimo blocco sia incompleto verranno aggiunti dei records di riempimento formati da tutti 9.

ALLEGATO 5.2

1) *Descrizione del record identificativo del nastro*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	
2- 5	Codice ente che ha prodotto il nastro (Codice C.E.D.). . .	D.E.	
6-11	Data iniziale del periodo . . .	D.E.	AA/MM/GG
12-17	Data finale del periodo. . . .	D.E.	AA/MM/GG
18-19	Numero d'ordine della bobina	D.E.	
20-22	Progressivo d'invio.	D.E.	
23-29	Numero unità di registrazione	D.E.	
30-35	Numero records di dettaglio .	D.E.	
36-40	Numero aziende di credito . .	D.E.	
41-46	Data di produzione del nastro	D.E.	AA/MM/GG
47-56	Filler.	A.N.	Spazi

2) *Descrizione del record di testa*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	
2- 5	Codice azienda delegata. . . .	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza capofila. .	D.E.	
10-17	Numero distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
18-19	Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento	D.E.	
20-25	Data di conferimento deleghe	D.E.	AA/MM/GG
26-56	Filler.	A.N.	Spazi

Il numero della distinta di pagamento, di cui al comma sesto dell'art. 2, o della dichiarazione di pagamento di cui all'allegato 3, è costituito da un progressivo di sei cifre e da un codice di controllo di due cifre. Per quanto riguarda il progressivo la numerazione che va da 990.001 a 999.999 è riservata alle dichiarazioni di pagamento. Per quanto riguarda il codice di controllo esso è il resto della divisione per tredici del progressivo.

ALLEGATO 5.3

3) *Descrizione del record dettaglio*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	5
2- 5	Codice dipendenza delegata. .	D.E.	
6-21	Codice fiscale.	A.N.	
22-32	Numero di partita IVA. . . .	D.E.	
33-33	Codice di errore della partita IVA.	D.E.	∅ = partita corretta 1 = partita IVA errata
34-46	Importo attestato	D.E.	
47-50	Periodo di riferimento.	D.E.	
51-51	Codice errore del periodo d'imposta	D.E.	∅ = periodo esatto 1 = periodo errato
52-53	Sigla della provincia del domicilio fiscale.	A.N.	ROMA = RM
54-54	Codice errore della provincia	D.E.	∅ = provincia esatta 1 = provincia errata
55-55	Codice record anagrafico . . .	D.E.	∅ = non presente 1 = presente
56-56	Soggetto sprovvisto di partita IVA.	D.E.	∅ = provvisto di partita IVA 1 = sprovvisto di partita I-VA

ALLEGATO 5.4

Il campo «codice errore partita IVA» normalmente posto = ∅, viene impostato a 1 nel caso che la quarta, terza e seconda cifra, a partire da destra del numero di partita IVA, indicato dal contribuente, non corrisponda al codice dell'ufficio nella cui circoscrizione territoriale ha sede la dipendenza delegata; tale campo deve inoltre essere impostato ad 1 nel caso il codice di controllo, cioè l'undicesimo carattere del numero di partita IVA, non corrisponda al risultato della verifica seguente:

si moltiplicano per due le cifre di posizione pari (2ª, 4ª, 6ª, 8ª e 10ª) a partire da sinistra del campo «numero di partita IVA»: tutte le singole cifre componenti i prodotti così ottenuti vanno poi sommate fra loro e con le cifre di ordine dispari (1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 9ª) del numero di partita. Nel caso che l'ultima cifra del risultato ottenuto sia zero, il codice di controllo del numero di partita IVA deve essere uguale a zero, altrimenti deve essere uguale al completamento a dieci della suddetta ultima cifra.

Il campo «codice record anagrafico» deve essere impostato = ∅ nel caso in cui il record dettaglio non sia seguito dal record anagrafico corrispondente; deve essere impostato = 1 nel caso contrario, ovvero nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale siano errati.

Il campo «codice errore periodo d'imposta» normalmente posto = ∅, viene impostato ad 1 nel caso il contribuente non abbia indicato il periodo di riferimento della delega di pagamento, abbia indicato più periodi di riferimento, ovvero la data di conferimento della delega in relazione al periodo di riferimento, non è compresa negli estremi precisati nella seguente tabella:

Periodo di riferimento	Estremi di tempestività della data delega
0099	1° ÷ 30 settembre 1989
0199	1° ÷ 30 novembre 1989
4000	1° ÷ 30 settembre 1989
4001	1° ÷ 30 aprile 1990
4002	1° ÷ 30 settembre 1990
4003	1° ÷ 30 aprile 1991
4004	1° ÷ 30 settembre 1991
4101	1° ÷ 30 novembre 1989
4102	1° ÷ 30 novembre 1990
4103	1° ÷ 30 novembre 1991
4104	1° ÷ 30 novembre 1992

Il campo «codice errore sigla provincia» normalmente posto = ∅ viene impostato ad 1 nel caso la sigla della provincia del domicilio fiscale indicata dal contribuente non coincida con la sigla della provincia ove ha sede la dipendenza delegata.

4) *Descrizione del record anagrafico*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	3
2-13	Cognome	A.N.	
14-25	Nome	A.N.	
26-26	Sesso.	A.N.	M = sesso maschile F = sesso femminile
27-32	Data di nascita.	D.E.	AA/MM/GG
33-53	Comune di nascita.	A.N.	
54-55	Sigla delle provincia del comune di nascita.	A.N.	Roma = RM
56-56	Filler.	A.N.	Spazio

Il record anagrafico deve essere registrato nel caso in cui la partita IVA ed il codice fiscale, indicati dal contribuente, siano entrambi errati. Il record anagrafico deve sempre seguire, nell'ordine, il record dettaglio cui si riferisce.

Prima di inoltrare la bobina al centro informativo della Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari occorre controllare ogni «unità di registrazione» con il relativo pagamento. Deve essere calcolato, per ogni «unità di registrazione», il totale dei versamenti ricevuti, e delle commissioni spettanti, nonché l'importo netto da pagare; ciascuno di questi importi deve essere uguale al corrispondente dato presente nella distinta o dichiarazione di pagamento.

Nel caso di discordanza fra distinta o dichiarazione di pagamento e «unità di registrazione» quest'ultima non deve essere inserita nel supporto magnetico tranne che l'errore sia stato commesso nel compilare il documento di pagamento.

In tal caso infatti occorrerà procedere come segue:

— rettifica presso l'ufficio IVA del documento originale, se l'errore riguarda i dati identificativi dello stesso;
— integrazione o detrazione dell'importo versato tramite un successivo documento di pagamento, se l'errore riguarda i dati contabili.

La «unità di registrazione» eventualmente omessa deve essere registrata, appena corretta, su apposita bobina da consegnare con ogni sollecitudine anche al di fuori delle scadenze fissate nell'art. 6.

Nonostante i controlli suddetti, può rendersi necessario procedere alla correzione di una «unità di registrazione» già inoltrata al centro informativo.

In tal caso dovrà sostituirsi l'intera «unità di registrazione» inesatta con una nuova unità composta da un record di testa sostitutivo e da records dettaglio ed eventuali records anagrafici.

5) *Descrizione del record di testa sostitutivo*

Posizione	Descrizione campo	Tipo rapp dei dati	Valore
1- 1	Tipo record.	D.E.	6
2- 5	Codice azienda dell'unità da annullare.	D.E.	
6- 9	Codice dipendenza/capofila dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
10-17	Numero documento di pagamento dell'unità di registrazione da annullare	D.E.	
18-19	Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento.	D.E.	
20-23	Codice azienda della nuova unità	D.E.	
24-27	Codice dipendenza/capofila della nuova unità	D.E.	
28-35	Numero documento di pagamento della nuova unità. .	D.E.	
36-37	Anno di versamento dell'azienda di credito per conto dell'ufficio IVA della distinta o dichiarazione di pagamento.	D.E.	
38-43	Data di conferimento delle deleghe della nuova unità .	D.E.	AA/MM/GG
44-56	Filler.	A.N.	Spazi

Il record di testa sostitutivo deve essere sempre seguito da tutti i records dettaglio e records anagrafici della nuova «unità di registrazione» anche se identici a quelli della vecchia unità. Nel caso occorra annullare una «unità di registrazione» si dovrà invece procedere alla predisposizione di una unità composta dal solo record di testa sostitutivo.

L'unità di registrazione sostitutiva deve pervenire entro il primo periodo successivo previsto per la consegna dei supporti.

89A3730

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 agosto 1989.

Rettifica al decreto ministeriale 9 febbraio 1989 concernente la determinazione dei canoni annui di base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano bande di frequenza 10 GHz e superiori.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti gli articoli 322 e 323 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il parere espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella 1759ª adunanza del 17 gennaio 1989, in merito alla necessità di stabilire i canoni per le concessioni di ponti-radio ad uso privato per collegamenti che utilizzano bande di frequenze 10 GHz e superiori;

Visto il decreto ministeriale in data 9 febbraio 1989 registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1989, registro n. 23 Poste, foglio n. 315, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 22 giugno 1989;

Considerato che per un mero errore materiale di trascrizione, i coefficienti matematici indicati nel citato decreto ministeriale del 9 febbraio 1989 sono indicati in decine anziché in migliaia e che, quindi, occorre procedere alla rettifica del decreto stesso;

Decreta:

L'art. 1 del decreto ministeriale 9 febbraio 1989, con effetto dal 1° luglio 1989, è annullato e sostituito come segue, fermi gli altri articoli:

«I canoni annui base di concessione per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radioelettrici ad uso privato tra punti fissi che utilizzano bande di frequenza 10 GHz e superiori sono determinati dal prodotto di due fattori come appresso specificati:

FATTORE *A*

(dipendente dalla lunghezza del collegamento ed uguale al canone base fissato dai decreti ministeriali del 18 dicembre 1981 e del 24 giugno 1982 più un coefficiente matematico moltiplicato per i chilometri del collegamento).

Collegamento nel proprio fondo	L. 882.000
Collegamento fino a 15 km	» 90.800 per ogni km
Collegamento oltre 15 km e fino a 30 km	» 1.362.000 + (80.000 × i km eccedenti 15)
Collegamento oltre 30 km e fino a 60 km	L. 2.560.000 + (64.000 × i km eccedenti 30)
Collegamento oltre 60 km e fino a 120 km	» 4.490.000 + (18.700 × i km eccedenti 60)
Collegamento oltre 120 km e fino a 240 km	» 5.613.000 + (8.000 × i km eccedenti 120)
Collegamento oltre 240 km e fino a 500 km	» 6.575.000 + (5.550 × i km eccedenti 240)
Collegamento oltre 500 km e fino a 1000 km	» 8.019.000 + (3.210 × i km eccedenti 500)
Collegamenti oltre 1000 Km	» 11.547.000

FATTORE *B*

(dipendente dal numero dei canali del collegamento)

Collegamento fino a 12 canali	numero dei canali trasmessi
Collegamento oltre 12 e fino a 24 canali	12 + (0,041 × numero canali eccedenti 12)
Collegamento oltre 24 e fino a 30 canali	12,49 + (0,043 × numero canali eccedenti 24)
Collegamento oltre 30 e fino a 60 canali	12,7 + (0,037 × numero canali eccedenti 30)
Collegamento oltre 60 e fino a 120 canali	13,86 + (0,025 × numero canali eccedenti 60)
Collegamento oltre 120 e fino a 1000 canali	15,36 + (0,0066 × numero canali eccedenti 120)».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1989

Il Ministro: MAMMÌ

89A3693

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 giugno 1989.

Approvazione di una clausola di rivalutazione da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita in vigore e di condizioni speciali di polizza per contratti collettivi, presentate dalla compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 20 luglio 1988, 12 e 27 ottobre 1988, 7 novembre 1988, 23 gennaio e 1° febbraio 1989 della compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di una clausola di rivalutazione da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita già approvata e di condizioni speciali di polizza da utilizzare per contratti collettivi;

Viste le lettere in data 7 febbraio 1989 n. 920514 e n. 920515 e 24 febbraio 1989 n. 920670 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente clausola di rivalutazione della prestazione garantita e le condizioni speciali di polizza per contratti collettivi, presentate dalla compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, con sede in Bologna:

clausola di rivalutazione della prestazione garantita da applicare alla tariffa 44/C - tariffa di capitalizzazione finanziaria, a premio unico, sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale del 18 aprile 1988;

condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione della prestazione garantita da utilizzare per contratti collettivi stipulati con la Cassa interaziendale di previdenza dei dipendenti della società stessa e di quelli delle società per azioni Lavoro è previdenza e Prev.I.A.A.C;

condizioni speciali di polizza regolanti la rivalutazione della prestazione garantita da utilizzare per contratti collettivi stipulati con la Cassa di previdenza dei dirigenti della società stessa.

Art. 2.

La compagnia assicuratrice Unipol - Società per azioni, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3697

DECRETO 20 giugno 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., di quelli della S.p.a. Nationale Suisse e dei rispettivi coniugi, presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 29 novembre 1988 e 10 gennaio 1989 della Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, intese

ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei propri dipendenti, di quelli della S.p.a. Nationale Suisse e dei rispettivi coniugi;

Vista la lettera in data 24 febbraio 1989, n. 920669, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita a favore dei dipendenti della Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., di quelli della S.p.a. Nationale Suisse e dei rispettivi coniugi, presentate dalla Nationale Suisse vita - Compagnia italiana di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano.

Per i contratti stipulati a favore dei coniugi dei dipendenti delle sopra citate imprese dovrà essere prevista la trattenuta del relativo costo direttamente dallo stipendio del dipendente stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3696

DECRETO 5 luglio 1989.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dei complessi di beni organizzati, destinati al servizio di erogazione di energia elettrica esercitato dal comune di Force.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento allo stesso delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'ENEL delle imprese esercenti le attività elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Vista la domanda in data 20 novembre 1964 con la quale il comune di Force (Ascoli Piceno) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della sopracitata legge 5 dicembre 1962, n. 1643, la concessione di esercizio delle attività elettriche a mezzo dei servizi comunali;

Vista la domanda in data 29 luglio 1988 con la quale il sindaco del comune predetto, in esecuzione della delibera consiliare n. 89 del 10 giugno 1988 dichiara di rinunciare alla suddetta richiesta di concessione;

Vista la delibera della giunta municipale n. 383 del 31 dicembre 1987, trasmessa dal comune stesso con successiva nota n. 1156 in data 18 aprile 1989;

Considerato che la rinuncia alla domanda di concessione comporta il trasferimento all'ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, ente pubblico con sede in Roma, del servizio comunale di erogazione dell'energia elettrica;

Ritenuto che il comune di Force per quanto concerne il servizio di erogazione dell'energia elettrica rientra tra le imprese menzionate dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963 n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'ENEL i complessi dei beni organizzati destinati al servizio di erogazione dell'energia elettrica esercitato dal comune.

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

La consegna dei beni dell'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3694

DECRETO 14 luglio 1989.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Siat vita S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 1° giugno 1987, 23 febbraio 1988, 7 marzo 1988, 30 dicembre 1988 e 20 marzo 1989 della Siat vita S.p.a., con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 24 marzo 1989, n. 920996, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Siat vita S.p.a., con sede in Genova:

1) tariffa n. 230 - assicurazione mista a premio annuo costante;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della suindicata tariffa n. 230, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale e collettiva;

3) tariffa n. 231 - assicurazione mista, a premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione annua della prestazione garantita dalla suindicata tariffa n. 230;

4) tariffa n. 33 - assicurazione mista, a premio unico;

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della suindicata tariffa n. 33, da utilizzare per contratti emessi in forma individuale e collettiva.

Art. 2.

La Siat vita S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A3695

MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 2 agosto 1989.

Modificazione alla composizione della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi degli «alimenti per il bestiame», di cui all'art. 1, punto 4, del decreto ministeriale 11 febbraio 1981.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della Repubblica nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1987, 2 febbraio 1989 e 4 luglio 1989, concernenti modificazioni al predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi degli «alimenti per il bestiame», di cui all'art. 1, punto 4, del decreto 11 febbraio 1981, citato nella premessa, è così modificata:

4 - ALIMENTI PER IL BESTIAME

Presidente:

Mazziotti Di Celso prof. Pietro, direttore dell'Istituto sperimentale per la zootecnia di Roma.

Componenti:

Begliomini prof. Alfredo, direttore dell'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici (Napoli);

Ciuchini dott. Franco, dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità;

De Cicco dott.ssa M. Grazia, analista nell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Gasparini dott.ssa Gianna, direttore analista superiore presso l'ufficio periferico di Modena dell'Ispettorato centrale repressione frodi;

Macrì dott. Agostino, dirigente di ricerca presso l'Istituto superiore di sanità;

Marchetti prof. Mario, direttore del centro studi e ricerche di vitaminologia del dipartimento di biochimica applicata dell'Università di Bologna;

Martillotti dott.ssa Fernanda, direttore della sezione foraggi e mangimi dell'Istituto sperimentale per la zootecnia;

Moretti dott.ssa Gabriella, primo ricercatore presso l'Istituto superiore di sanità;

Piccinino dott. Glauco, primo ricercatore presso l'Istituto superiore di sanità;

Piva prof. Gianfranco, direttore dell'istituto di scienza della nutrizione della facoltà di agraria dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Piacenza;

Soriani dott.ssa Elsa, chimico capo - Ministero delle finanze;

Terracciano dott.ssa Maria, chimico - Ministero della sanità;

Tosi dott. Antonio, direttore analista capo presso l'ufficio periferico di Modena dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

La dott.ssa Maria Grazia De Cicco svolge anche funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1989

Il Ministro: MANNINO

89A3663

DECRETO 7 agosto 1989.

Modificazione alla composizione della sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi delle «conserve alimentari vegetali e sciroppi», di cui all'art. 1, punto 3, del decreto ministeriale 11 febbraio 1981.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti gli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della commissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi di cui all'art. 110 del predetto decreto del Presidente della Repubblica nominata con decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Visti i decreti ministeriali 19 dicembre 1987, 2 febbraio 1989 e 4 luglio 1989, concernenti modificazioni al predetto decreto ministeriale 11 febbraio 1981;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

1. La sottocommissione per l'aggiornamento periodico dei metodi ufficiali di analisi delle «conserve alimentari vegetali e sciroppi», di cui all'art. 1, punto 3, del decreto 11 febbraio 1981, citato nella premessa, è così modificata:

3 - CONSERVE ALIMENTARI VEGETALI E SCIROPPI

Presidente:

Monzini prof. Andrea, direttore dell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano.

Componenti:

Andreotti prof. Rodolfo, direttore della stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma;

Baldini dott. Massimo, ricercatore presso l'Istituto superiore di sanità;

Crudeli dott. Mario, ispettore generale chimico - Ministero della sanità;

Di Giacomo prof. Angelo, direttore della stazione sperimentale per l'industria delle essenze e derivati agrumari di Reggio Calabria;

Gargano dott. Andrea, primo dirigente nell'Ispettorato centrale repressione frodi - direttore dell'Ufficio periferico di Milano;

Pallotti dott. Gianfranco, chimico coadiutore presso il presidio multizonale di igiene e profilassi di Roma;

Pasolini dott.ssa Busca Beatrix Carmen, primo ricercatore presso l'Istituto superiore di sanità;

Polesello dott. Andrea, direttore di sezione nell'Istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli di Milano;

Zanasi dott. Fabio, primo ricercatore presso l'Istituto superiore di sanità;

Zelinotti dott. Tonino, primo dirigente presso il laboratorio chimico centrale delle dogane di Roma.

Le funzioni di segretario sono svolte dall'analista dott.ssa Diana Veccia Scavalli - Ispettorato centrale repressione frodi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1989

Il Ministro: MANNINO

89A3664

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 10 luglio 1989.

Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati.

IL MINISTRO
DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 della legge 15 maggio 1986, n. 192;

Decreta:

Titolo I

BUONI BENZINA

Art. 1.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217, dell'art. 5, punto 3, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge 30 dicembre 1988, n. 556 e dell'art. 2 della legge 15 maggio 1986, n. 192, il quantitativo di benzina espresso in lire italiane che può essere assegnato agli automobilisti ed ai motociclisti stranieri ed italiani residenti all'estero è così fissato:

a) L. 180.000, con buoni utilizzati sull'intero territorio dello Stato, ceduti con una riduzione di L. 37.200;
b) L. 120.000, con un buono ceduto con una riduzione di L. 37.200 e da convertire in buoni benzina da L. 20.000 nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
c) L. 300.000 con un buono ceduto con una riduzione di L. 93.000 e da convertire in buoni benzina da L. 20.000, nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
d) L. 400.000, con un buono ceduto con una riduzione di L. 124.000 e da convertire in buoni benzina da L. 20.000, nelle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le assegnazioni di cui alla lettera *a)* sono cumulabili rispettivamente con quelle di cui alle lettere *b), c)* e *d)* e possono essere effettuate una sola volta per anno solare.

Per l'assegnazione di cui alle lettere *b), c)* e *d)*, viene rilasciato al turista un buono complessivo che dovrà essere poi presentato presso appositi uffici dell'ENIT e dell'ACI ubicati nelle regioni meridionali sopra indicate per la conversione in buoni benzina da utilizzare su tutto il territorio dello Stato.

I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dell'Ente nazionale italiano per il turismo e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero, dagli uffici di frontiera, nonché presso gli scali aerei intercontinentali siti in territorio italiano limitatamente a quei turisti stranieri che noleggiano una autovettura con targa di registro italiana.

In tutti i casi i buoni di cui trattasi debbono essere venduti esclusivamente con pagamento in valuta estera.

Art. 2.

Del beneficio previsto dal precedente articolo possono fruire esclusivamente i turisti stranieri od italiani residenti all'estero che vengano temporaneamente per diporto nello Stato con autovettura o motociclo, purché muniti di targa estera e del relativo documento di circolazione.

Del predetto beneficio possono altresì fruire i turisti stranieri e gli italiani residenti all'estero che raggiungono il territorio italiano per via aerea e noleggiano una autovettura con targa di registro italiana presso gli aeroporti intercontinentali siti nel territorio dello Stato, purché muniti di passaporto o documento equipollente attestante la propria residenza all'estero, del titolo di viaggio della compagnia aerea che attesti la provenienza da uno Stato estero, nonché del contratto di noleggio dell'autovettura.

Sono esclusi dal beneficio gli autobus, gli autoveicoli industriali nonché i veicoli immatricolati negli Stati di San Marino e della Città del Vaticano.

Art. 3.

L'ENIT e l'ACI sono autorizzati a provvedere alla emissione ed alla vendita di appositi buoni per l'acquisto della benzina in tagli da 15.000 e 20.000 lire cadauno.

I buoni sono di due tipi: quelli relativi all'assegnazione di cui alla lettera *a)* e quelli relativi all'assegnazione di cui alle lettere *b), c)* e *d)* del precedente art. 1.

I buoni sono stampati su speciale carta filigranata, munita di filo metallico-plastico e di fibrille luminescenti, con impressione calcografica a vignetta e con fondo di colore diverso a seconda del tipo: ciascuno di essi è contraddistinto da una serie e ciascuna serie da un numero progressivo.

Eventuali modifiche delle caratteristiche tecniche concernenti la stampa dei buoni sono autorizzate con provvedimento del Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze.

Art. 4.

I buoni hanno potere liberatorio per il ritiro da parte degli aventi diritto di benzina presso qualsiasi punto di vendita delle aziende petrolifere abilitate; non sono cedibili, né possono essere usati per il rifornimento di un'autovettura e di un motociclo, diversi da quello indicato nella «carta carburante turistica», di cui al successivo art. 5 in possesso del turista.

Non è consentito in alcun caso il rilascio dei duplicati dei buoni emessi.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentito il Ministero delle finanze ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, autorizza le società petrolifere aventi una adeguata rete di distribuzione, che ne facciano espressa richiesta, alla erogazione della benzina ai sensi del presente decreto. Detta autorizzazione puo essere sospesa o revocata, a giudizio insindacabile delle amministrazioni concedenti, qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del servizio.

Le autorizzazioni già concesse, salvo recesso da parte delle società petrolifere, si intendono prorogate per la durata della legge.

Art. 5.

Gli uffici incaricati della vendita dei buoni, all'atto del rilascio, consegnano al turista una «carta carburante turistica», dalla quale deve essere staccato preventivamente un apposito tagliando, costituente la «scheda di controllo».

Per ottenere il rilascio della «carta carburante turistica» e l'assegnazione dei buoni benzina, il turista deve esibire il passaporto o altro documento di riconoscimento valido a passare la frontiera nonché la licenza di circolazione del veicolo con il quale intende recarsi in Italia; se è italiano residente all'estero, deve altresì comprovare siffatta circostanza con idonei documenti.

Deve, inoltre, dichiarare sul retro della «carta carburante turistica» datata e firmata:

che non è in possesso di altra «carta carburante turistica» e dei relativi buoni benzina rilasciati per l'anno in corso;

che si impegna a non cedere i buoni benzina.

Art. 6.

La «carta carburante turistica» è contraddistinta da un numero progressivo e contiene i seguenti dati:

a) nome cognome e domicilio all'estero del turista;

b) data del rilascio;

c) estremi della targa del veicolo;

d) l'assegnazione dei buoni benzina effettuata con l'indicazione:

1) della data di emissione dei buoni, convalidata dal timbro dell'ufficio emittente;

2) del numero progressivo della serie dei buoni consegnati.

La «carta carburante turistica» assegnata al turista straniero o a italiano residente all'estero presso gli uffici siti negli aeroporti intercontinentali italiani, dovrà altresì contenere l'indicazione della ragione sociale della compagnia che noleggia l'autovettura.

Sui relativi buoni dovrà essere stampigliata con apposito timbro, a cura dell'ufficio emittente, la dicitura: «veicolo da noleggio con targa italiana».

La «carta carburante turistica» e i buoni benzina sono riuniti in un unico blocchetto e contraddistinti dalla stessa serie e dallo stesso numero progressivo.

La numerazione dei buoni benzina di cui al penultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, deve essere riportata sulla «carta carburante turistica» a cura dell'ufficio abilitato alla conversione.

Non è consentita la duplicazione a qualsiasi titolo, dei documenti di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 7.

I buoni devono essere presentati ai gestori degli impianti di distribuzione automatica di carburanti delle società petrolifere abilitate al servizio, con l'indicazione della targa del veicolo da rifornire.

Il gestore prima di effettuare l'erogazione, deve accertarsi della corrispondenza della targa indicata sui buoni con quella del veicolo da rifornire e con quella riportata sulla «carta carburante turistica»; deve, inoltre, accertarsi della corrispondenza dei numeri di serie dei buoni benzina che vengono esibiti con i numeri riportati sulla «carta carburante turistica».

Effettuato il rifornimento, il gestore dell'impianto deve apporre sui buoni la data del rifornimento, le sue generalità e la denominazione della società petrolifera abilitata al servizio nonché la località dell'impianto.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 5 della legge 15 maggio 1986, n. 192.

Art. 8.

I buoni non utilizzati sono ammessi a rimborso dopo l'effettuazione dei necessari controlli; a tal fine detti buoni devono essere presentati ad uno degli uffici indicati dall'ENIT e dall'ACI entro il termine di due anni dalla data di acquisto.

Le somme non restituite devono essere versate all'erario. Le eventuali differenze di cambio del prezzo di cessione dei buoni benzina sono di pertinenza dello Stato.

Art. 9.

L'ENIT e l'ACI, sotto la vigilanza e l'assistenza del Ministero del turismo e dello spettacolo, provvedono a:

stampare e distribuire i buoni e le «carte carburanti turistiche», un esemplare dei quali deve essere depositato presso il predetto Ministero;

raccogliere e controllare i buoni presentati per il pagamento dalle aziende petrolifere distributrici, ai fini del rimborso e delle somme da effettuare alle aziende stesse in relazione alle avvenute erogazioni; i buoni che risultassero irregolarmente utilizzati debbono essere esclusi dal rimborso;

rimettere al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport, un elenco, in duplice copia, dal quale risulti il numero dei buoni benzina da L. 15.000 e da L. 20.000 che ciascuna società petrolifera ha periodicamente erogato, nonché l'ammontare delle relative somme a carico del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del presente decreto.

Art. 10.

L'attività dell'ENIT e dell'ACI, di cui al precedente art. 9, si svolge sotto il controllo del Ministero del turismo e dello spettacolo, Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport.

Tale controllo, da effettuare secondo il sistema dello «scandaglio» sarà diretto, in particolare, ad accertare la regolare utilizzazione dei buoni benzina presentati per il rimborso dalle aziende petrolifere distributrici, nonché la corrispondente congruità dei quantitativi dei buoni benzina segnalati dall'ACI e dall'ENIT ai fini del rimborso alle aziende petrolifere da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo.

Art. 11.

Il prezzo di cessione dei buoni è costituito dal valore facciale del buono, ridotto di L. 3.100 per il buono da L. 15.000 e di L. 6.200 per il buono da L. 20.000.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 15 maggio 1986, n. 192 il costo del servizio viene fissato per l'ENIT e per l'ACI nella misura del 2,90%, IVA compresa, del valore facciale di ciascun buono utilizzato e, per le compagnie petrolifere, nella misura del 4,50%, IVA compresa, del valore facciale di ciascun buono presentato a rimborso, a copertura degli oneri sostenuti dalle stesse per la gestione del servizio, comprensivo delle spese di distribuzione e degli oneri finanziari sopportati per le anticipazioni di fornitura di benzina erogata ai turisti stranieri.

Alla corresponsione delle somme di competenza delle società petrolifere, costituite dal valore facciale del buono e dal costo del servizio di cui al precedente comma, provvedono l'ENIT e l'ACI.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrisponderà all'ENIT ed all'ACI la quota di propria competenza, consistente nell'importo dell'agevolazione di cui al primo comma e nei costi del servizio di cui al secondo comma del presente articolo.

Titolo II

TESSERE MAGNETICHE
PER PEDAGGI AUTOSTRADALI

Art. 12.

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 5, comma primo, del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito in legge n. 556, del 30 dicembre 1988 e dell'art. 6 della legge 15 maggio 1986, n. 192, ad ogni singolo veicolo con targa di registro estera, di cui all'art. 2 del presente decreto è assegnata, al momento dell'acquisto dei buoni benzina di cui al precedente art. 1, punti *a)* e *b)*, una tessera per pedaggi autostradali per un valore di L. 30.000.

A quei turisti che si rechino nel Mezzogiorno ed abbiano a tal fine acquistato il contingente di buoni benzina di cui al precedente art. 1, punti *c)* e *d)*, sono assegnate due tessere per pedaggi autostradali del valore complessivo di L. 70.000, di cui una del valore di L. 40.000 verrà consegnata all'atto della conversione del super buono benzina.

Le tessere per pedaggio autostradali di cui al presente articolo sono utilizzabili sulla rete autostradale italiana in tutto il territorio dello Stato.

Art. 13.

Le società concessionarie di autostrade provvedono a produrre le tessere per pedaggi autostradali, un esemplare delle quali deve essere depositato presso il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Ciascuna tessera è contraddistinta da una serie e ciascuna serie da un numero progressivo.

L'ENIT e l'ACI provvedono alla distribuzione delle tessere per pedaggi autostradali fornite dalle anzidette Società.

Per la fornitura all'ACI e all'ENIT delle tessere per pedaggio autostradale viene rimborsato agli Enti concessionari di autostrade per ciascuna tessera l'importo di L. 400 oltre IVA; e per il servizio di distribuzione delle tessere per pedaggi autostradali viene riconosciuto all'ENIT e all'ACI l'importo di L. 900 oltre IVA per ciascun pacchetto turistico venduto, comprensivo degli oneri finanziari di cui al terzo comma del successivo art. 16. I predetti oneri sono a carico del fondo di cui all'art. 9 della legge 15 maggio 1986, n. 192, secondo le disponibilità di cui al decreto-legge 5 giugno 1989, n. 217.

Alla corresponsione delle somme di competenza degli enti concessionari di autostrade provvede il Ministero del turismo e dello spettacolo, tramite l'ENIT e l'ACI.

Art. 14.

Le tessere per pedaggi autostradali, utilizzabili senza limiti di tempo, hanno potere liberatorio per il pagamento del pedaggio sulla rete autostradale italiana. Non sono cedibili, né possono essere utilizzate per veicoli diversi da quello indicato sulla «carta carburante turistica» in possesso del turista.

Non è consentito in alcun caso il rilascio di duplicato delle tessere ed il loro mancato utilizzo non dà diritto a rimborso alcuno.

Qualora, tuttavia, non venga effettuata da parte del turista la conversione del buono di cui ai punti *c)* e *d)* del precedente art. 1 del presente decreto, lo stesso ha diritto secondo le procedure di cui al primo comma dell'art. 8, al rimborso di quanto anticipato per l'acquisto del buono anzidetto.

Art. 15.

Gli Enti concessionari di autostrade provvedono ad accettare in pagamento del pedaggio le tessere di cui al presente decreto. Qualora il valore della tessera sia inferiore, il turista dovrà provvedere al pagamento della differenza in contanti.

Art. 16.

Apposita convenzione verrà stipulata dall'ENIT e dall'ACI con gli enti concessionari di autostrade per la fornitura delle tessere e relativo pagamento.

Detta convenzione fisserà inoltre le caratteristiche del servizio nonché i tempi e le modalità dei rimborsi connessi con il loro utilizzo.

L'ENIT e l'ACI sono altresì autorizzati a stipulare apposita convenzione con un Istituto di credito di diritto pubblico e a carattere nazionale al fine di consentire il tempestivo pagamento alle società concessionarie di autostrade di quanto di loro spettanza per pedaggi autostradali pagati dai turisti stranieri mediante tessere magnetiche. La convenzione fisserà anche gli oneri finanziari relativi al servizio di cui trattasi.

L'ENIT e l'ACI sono tenuti a curare la raccolta, la contabilizzazione e conservazione della documentazione inerente alle tessere magnetiche.

Tale attività si svolge sotto il controllo del Ministero del turismo e dello spettacolo secondo il sistema dello scandaglio.

Titolo III

AUTO IN SOSTITUZIONE
E SOCCORSO STRADALE

Art. 17.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 15 maggio 1986, n. 192, ogni autovettura con targa di registro di cui all'art. 2 del presente decreto, ha diritto a fruire del servizio gratuito dell'auto in sostituzione ad opera dei centri dell'Automobile club d'Italia, in tutto il territorio dello Stato, qualora si verifichi il fermo della macchina per guasto o incidente per almeno dodici ore necessarie per la riparazione; il turista avrà, a tal fine, a disposizione un'auto per un massimo di dieci giorni ovvero per il periodo del fermo macchina se inferiore ai dieci giorni, senza limiti di chilometraggio e con abbuono della quota giornaliera dovuta per l'esonero della responsabilità per danni alla vettura data in uso.

Tale agevolazione spetta al turista che, a seguito di guasto meccanico o incidente della circolazione, abbia chiamato un centro di soccorso stradale dell'ACI tramite il numero telefonico 116 ovvero tramite le apposite colonnine sulla rete autostradale.

Per usufruire di tale agevolazione, è necessario che il turista presenti all'operatore del centro ACI la propria «carta carburante turistica» con l'indicazione della targa del veicolo per il quale è richiesto l'intervento. Sulla «carta carburante turistica» viene fatta menzione del diritto a fruire gratuitamente del servizio dell'auto in sostituzione.

Per quel che concerne le modalità di espletamento del servizio di cessione dell'auto in sostituzione e del relativo rimborso degli oneri si fa riferimento alla convenzione 17 luglio 1986 stipulata dal Ministero del turismo e dello spettacolo con l'Automobile club d'Italia che si intende prorogata per il periodo di vigenza della legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Tale oneri, determinati in misura globale e forfetizzata giusta quanto previsto dall'art. 8 della legge 15 maggio 1986, n. 192, sono imputati al fondo speciale di cui all'art. 9 della citata legge.

Art. 18.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 15 maggio 1986, n. 192, ogni autovettura o motociclo con targa di registro di cui all'art. 2 del presente decreto, ha diritto a prestazioni di soccorso stradale, in regime di gratuità effettuate esclusivamente dai centri ACI previa chiamata al numero telefonico 116 ovvero tramite le apposite colonnine sulla rete autostradale.

Le prestazioni vengono offerte secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio, in tutto il territorio dello Stato e senza alcun limite nel numero delle richieste d'intervento nel corso dell'anno solare.

Sulla «carta carburante turistica» viene fatta menzione del diritto a fruire gratuitamente ed illimitatamente del servizio di soccorso stradale di cui al precedente comma.

Per quel che concerne le modalità di espletamento del servizio di soccorso stradale ai turisti stranieri e del relativo rimborso degli oneri si fa riferimento alla convenzione 17 luglio 1986 stipulata dal Ministero del turismo e dello spettacolo con l'Automobile club d'Italia che si intende prorogata per il periodo di vigenza della legge n. 556/1988.

Tali oneri, determinati in misura globale e forfetizzata giusta quanto previsto dall'art. 8 della legge 15 maggio 1986, n. 192, sono imputati al fondo speciale di cui all'art. 9 della citata legge.

Art. 19.

Con la stessa convenzione di cui al penultimo ed ultimo comma degli articoli 17 e 18 del presente decreto, sono altresì confermati gli interventi, le attività e le prestazioni inerenti i servizi di assistenza e informazione espletati dall'Automobile club d'Italia a favore dei turisti stranieri.

A tal fine si intende prorogata la convenzione 17 luglio 1986 stipulata dal Ministero del turismo e dello spettacolo con l'Automobile club d'Italia per il periodo di vigenza della legge 30 dicembre 1988, n. 556.

Titolo IV

AUTOBUS DA TURISMO

Art. 20.

Agli autobus da turismo di cui al punto 2) dell'art. 1 della legge 15 maggio 1986, n. 192, e giusta quanto previsto, viene assegnato un blocchetto contenente otto buoni gasolio del valore facciale di L. 25.000 cadauno, per un valore complessivo di L. 200.000, nonché una tessera per pedaggi autostradali del valore di L. 60.000.

Il blocchetto viene ceduto al prezzo di L. 200.000 con una riduzione di L. 60.000.

Tutti i buoni gasolio possono essere utilizzati presso i distributori di carburante abilitati in tutto il territorio nazionale.

Le tessere per pedaggi autostradali possono essere utilizzate su tutta la rete autostradale italiana.

I buoni per l'acquisto di gasolio e le tessere per pedaggi autostradali sono contenuti in blocchetti che possono essere venduti presso gli uffici ENIT ed ACI alla frontiera italiana, con pagamento in valuta estera, nella misura di un solo blocchetto per ogni passaggio, ma senza limitazione nel corso dell'anno solare.

L'eventuale mancata utilizzazione, totale o parziale, dei buoni gasolio dà diritto al rimborso degli stessi che deve essere chiesto entro il termine di due anni dalla data di acquisto, presso uno degli uffici indicati dall'ENIT e dall'ACI. Le somme non restituite devono essere versate all'erario.

Le tessere per pedaggi autostradali di cui al presente articolo, sono assegnate a titolo gratuito e la loro eventuale mancata utilizzazione non dà diritto ad alcun tipo di rimborso.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 15 maggio 1986, n. 192, possono fruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, alle condizioni in esso previste, anche gli autobus con targa nazionale che trasportino comitive di turisti stranieri in Italia, purché muniti del «Foglio di viaggio» CEE/ASOR di cui all'art. 1 del decreto del Ministero dei trasporti, 30 luglio 1985, emanato in attuazione della decisione n. 82/505 del 12 luglio 1982 del Consiglio della Comunità europea.

Art. 21.

L'ENIT e l'ACI sotto la vigilanza e l'assistenza del Ministero del turismo e dello spettacolo provvedono a:

stampare e distribuire i buoni gasolio e le «carte carburante turistiche», un esemplare dei quali deve essere depositato presso il predetto Ministero;

raccogliere e ordinare le schede di controllo delle «carte carburante turistiche» rilasciate, nonché i buoni non utilizzati restituiti dai turisti per il rimborso;

raccogliere e controllare i buoni presentati per il pagamento dalle aziende petrolifere distributrici, ai fini del rimborso delle somme da effettuare alle aziende stesse in relazione alle avvenute erogazioni; i buoni che risultassero irregolarmente utilizzati debbono essere esclusi dal rimborso;

rimettere al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport, un elenco, in duplice copia, dal quale risulti il numero dei buoni gasolio da L. 25.000 che ciascuna società petrolifera ha periodicamente erogato nonché l'ammontare delle relative somme a carico del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui all'art. 22 del presente decreto;

rimettere al Ministero del turismo e dello spettacolo - Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport, un elenco in duplice copia dei rendiconti relativi alle vendite effettuate dagli uffici di frontiera dei pacchetti contenenti buoni gasolio e tessere per pedaggi autostradali ceduti agli autobus da turismo, ai fini del rimborso degli importi delle tessere per pedaggi autostradali a carico del Ministero del turismo e dello spettacolo, effettuato per il tramite dell'ENIT e dell'ACI.

Art. 22.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 8 della legge 15 maggio 1986, n. 192, per il rimborso degli oneri sostenuti dall'ACI e dall'ENIT e dalle compagnie petrolifere si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del presente decreto.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo corrisponderà all'ENIT e all'ACI la quota a proprio carico relativa ai costi del servizio nella misura indicata nel secondo comma dell'art. 11.

Per la gestione delle tessere per pedaggi autostradali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 16 e 21, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 23.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 15 maggio 1986, n. 192, gli autobus da turismo di cui all'art. 20 del presente decreto, hanno diritto a prestazioni di soccorso stradale in regime di gratuità, effettuate esclusivamente da centri ACI, previa chiamata al numero telefonico 116 ovvero tramite le apposite colonnine sulla rete autostradale, in tutto il territorio dello Stato e senza alcun limite nel numero degli interventi e secondo le condizioni generali disciplinanti il servizio.

Per fruire di tali agevolazioni, è necessario che il conducente presenti all'operatore dei centri ACI la propria «carta carburante turistica», con l'indicazione della targa del veicolo per il quale è richiesto l'intervento.

La convenzione di cui al quarto comma dell'art. 18 del presente decreto fissa le modalità di espletamento del servizio di soccorso stradale e del relativo rimborso degli oneri.

Tali oneri, determinati in misura globale e forfettizzata, giusta quanto previsto dall'art. 8 della legge 15 maggio 1986, n. 192, sono imputati al fondo speciale di cui all'art. 9 della citata legge.

Art. 24.

Per quanto non previsto nel presente titolo IV si applicano le disposizioni relative ai buoni benzina, di cui al titolo I del presente decreto.

Art. 25.

Il sistema delle agevolazioni di cui al decreto 26 maggio 1986 di applicazione della legge 15 maggio 1986, n. 192, avrà validità fino al 28 febbraio 1990.

I turisti stranieri in possesso di pacchetti turistici rilasciati entro il 28 febbraio 1990, potranno fruire delle agevolazioni in esse contenute fino al 31 maggio 1990.

Con il 1° marzo 1990 andrà a regime il nuovo sistema di agevolazioni previsto dal presente decreto.

Art. 26.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dalla data di pubblicazione.

Roma, addì 10 luglio 1989

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
CARRARO

Il Ministro del tesoro
AMATO

Il Ministro delle finanze
COLOMBO

89A3692

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 luglio 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi destinati alla terapia di alcune malattie degli animali.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto in particolare il testo delle lettere *a), b), c)* ed *e)* del comma 8, dell'art. 1, della legge stessa, che consente di individuare con decreto, tra l'altro, quali additivi siano utilizzabili nella preparazione dei mangimi ed anche quali siano i principi attivi adoperabili a questo scopo, nonché di stabilirne le eventuali norme di impiego, di etichettatura e di confezionamento;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 17 settembre 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi,

destinati alla terapia di alcune malattie degli animali, con relative dosi e indicazioni terapeutiche, la durata del trattamento, le condizioni di impiego nonché i tempi di interruzione dall'ultimo trattamento, al fine di evitare l'eventuale presenza di residui nelle carni e negli altri prodotti di origine animale, ed in particolare il suo allegato, così come sostituito con decreto ministeriale del 21 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 3 gennaio 1985, modificato successivamente dal decreto ministeriale del 5 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1986;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Ritenuto che occorre sostituire la parola «Chinolinici» con la più esatta parola «Chinolonici»;

Considerato, inoltre, che è opportuno ammettere, a particolari condizioni, nell'anzidetto gruppo di chinolonici, il principio attivo denominato «Enrofloxacin»;

Sentita la commissione tecnica per i mangimi, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Visto l'art. 6, sub *c)*, della legge 22 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

Nell'elenco dei principi attivi, previsto dal decreto ministeriale 4 agosto 1969, e successive modificazioni, indicato nelle premesse, al posto della parola: «Chinolinici», leggasi: «Chinolonici».

Detto elenco, inoltre, è modificato in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 21 luglio 1989

Il Ministro della sanità
DONAT CATTIN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

ALLEGATO

Al gruppo dei chinolonici è aggiunta la seguente voce:

Principio attivo	Specie e categorie di animali	Dose d'impiego	Indicazioni terapeutiche	Durata indicativa del trattamento	Tempo di interruzione	Concentrazione massima in gr/kg di integratore medicato
Enrofloxacin $C_{19}H_{22}FN_3O_3$ (con relativi additivi tecnologici: Alcol Benzilico, Idrossido di Potassio)	Vitelli da latte	42-84 mg/kg di latte (2,5-5 mg/kg peso vivo)	Salmonellosi, colibacillosi, pasteurellosi, campilobatteriosi e micoplasmosi)	3-5 giorni	7 giorni	100
	Volatili (escluse le ovaiole in deposizione)	50 mg/lt acqua (10 mg/kg peso vivo)	Salmonellosi, colibacillosi, pasteurellosi, campilobatteriosi, micoplasmosi, mal rossino dei tacchini, corizza contagiosa e stafilococcosi	3-5 giorni	7 giorni per il pollo 10 giorni per le altre specie	—

89A3691

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di polveri

Con decreto ministeriale n. 559 C.5992 XVI del 24 luglio 1989 le polveri denominate GP × 32, AL × 32, MB × 32, MB × 36, F2 × 28, F2 × 32, F2 × 36, Nike 89 e M92S fabbricate dalla Società Baschieri e Pellagri sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella prima categoria gruppo *A*, dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

89A3676

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ubicati nella regione Lombardia.

Con decreto 4 febbraio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lombardia, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio degli enti responsabili dei servizi di zona, con vincolo di destinazione alle unità socio-sanitarie locali, ed all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — (ora ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti), degli immobili appartenenti al soppresso I.N.A.M., esclusi i terreni, ubicati nella predetta regione, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo di proprietà dello stesso I.N.A.M., allocati nei suddetti immobili ed in quelli assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto ispettorato generale.

89A3681

Trasferimento dei beni di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali ubicati nella regione Toscana.

Con decreto 4 febbraio 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Toscana, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, il trasferimento al patrimonio del comune di Pistoia, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, degli immobili di proprietà della soppressa Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali della omonima provincia, unitamente ai beni mobili in essi allocati, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo, adibiti ad uso sanitario, allocati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione dalle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali delle province di Grosseto, Livorno e Pisa.

Sono attribuiti all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro (ora ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti) — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — l'immobile di proprietà della Cassa mutua provinciale di Firenze, nonché, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili allocati nel predetto immobile e quelli, adibiti a compiti diversi da quello sanitario, allocati negli immobili assunti in locazione o in uso dalle Casse mutue provinciali di malattia di Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisaa e Siena.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto ispettorato generale.

89A3680

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di titoli rappresentanti obbligazioni

Si notifica che il giorno 15 settembre 1989, con inizio alle ore 9, si procederà, presso il servizio organizzazione, dipartimento C.E.D. del Crediop - Consorzio di credito per le opere pubbliche, in via Campania, 59/*C*, Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1990:

1) 6% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n.	1.822	titoli di L.	50.000
»	1.330	titoli di L.	500.000
»	1.178	titoli di L.	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.934.100.000.

2) 6% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1970:

Estrazione a sorte di:

n.	425	titoli di L.	50.000
»	305	titoli di L.	250.000
»	855	titoli di L.	500.000
»	2.010	titoli di L.	1.000.000
»	105	titoli di L.	5.000.000
»	105	titoli di L.	10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.110.000.000.

3) 6% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª Em.:

Estrazione a sorte di:

n.	1.645	titoli di L.	50.000
»	4.110	titoli di L.	100.000
»	2.401	titoli di L.	250.000
»	6.579	titoli di L.	500.000
»	15.623	titoli di L.	1.000.000
»	823	titoli di L.	5.000.000
»	823	titoli di L.	10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 32.351.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di:

n.	720	titoli di L.	50.000
»	1.645	titoli di L.	100.000
»	986	titoli di L.	250.000
»	2.466	titoli di L.	500.000
»	6.477	titoli di L.	1.000.000
»	328	titoli di L.	5.000.000
»	330	titoli di L.	10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 13.097.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di:

n.	291	titoli di L.	50.000
»	662	titoli di L.	100.000
»	391	titoli di L.	250.000
»	979	titoli di L.	500.000
»	2.571	titoli di L.	1.000.000
»	130	titoli di L.	5.000.000
»	131	titoli di L.	10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 5.199.000.000;

Emissione ventennale 1/70-1/90 - 6ª Em. - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di:

n. 86 titoli di L. 1.000.000
» 11 titoli di L. 5.000.000
» 32 titoli di L. 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 461.000.000.

4) 7% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 1.734 titoli di L. 50.000
» 1.693 titoli di L. 500.000
» 3.496 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 4.429.200.000;

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 638 titoli di L. 100.000
» 867 titoli di L. 500.000
» 3.053 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 3.550.300.000.

5) 7% S.S. FERROVIE DELLO STATO:

Emissione 1971:

Estrazione a sorte di n. 10 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 10.000.000.000;

Emissione 1972:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.000.000.000.

6) 7% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª Em.:

Estrazione a sorte di:

n. 48 titoli di L. 50.000
» 36 titoli di L. 100.000
» 42 titoli di L. 500.000
» 491 titoli di L. 1.000.000
» 346 titoli di L. 5.000.000
» 437 titoli di L. 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 6.618.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 43 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 43.000.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 18 serie di L. 100.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.800.000.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª Em. - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 109.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 878.400.000;

Emissione ventennale 1/71-1/91 - 2ª Em. - 5ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 1.000.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.000.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª Em.:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 999.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 11.988.000.000;

Emissione ventennale 1/72-1/92 - 4ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 31 serie di L. 1.290.500.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 40.005.500.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em.:

Estrazione a sorte di n. 35 serie di L. 915.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 32.056.500.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 25 serie di L. 955.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 23.892.500.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 19 serie di L. 876.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 16.647.800.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 192.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.538.400.000;

Emissione ventennale 1/73-1/93 - 6ª Em. - 5ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 755.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.047.200.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em.:

Estrazione a sorte di n. 18 serie di L. 532.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 9.577.800.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em. - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 12 serie di L. 114.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.369.200.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em. - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 22 serie di L. 1.080.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 23.762.200.000;

Emissione ventennale 1/74-1/94 - 8ª Em. - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 234.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 1.638.000.000.

7) 8% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 22 titoli di L. 100.000
» 38 titoli di L. 500.000
» 2.119 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.140.200.000;

Emissione seconda 1974:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 100.000
» 64 titoli di L. 500.000
» 2.356 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 2.389.900.000;

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n. 19 titoli di L. 100.000
» 52 titoli di L. 500.000
» 1.927 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 1.954.900.000.

8) 9% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1975:

Estrazione a sorte di:

n.	12	titoli di L.	100.000
»	41	titoli di L.	500.000
»	458	titoli di L.	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 479.700.000;

Emissione seconda 1975:

Estrazione a sorte di:

n.	27	titoli di L.	100.000
»	52	titoli di L.	500.000
»	493	titoli di L.	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 521.700.000;

Emissione 1976:

Estrazione a sorte di:

n.	3	titoli di L.	100.000
»	37	titoli di L.	500.000
»	943	titoli di L.	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 961.800.000.

9) 9% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - Emissione 1975:

Estrazione a sorte di n. 20 serie di L. 1.498.800.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 29.976.000.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1975 - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 60 serie di L. 1.038.100.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 62.286.000.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1975 - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 30 serie di L. 1.108.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 33.261.000.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1975 - 4ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 319.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.879.100.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1976:

Estrazione a sorte di n. 57 serie di L. 1.436.300.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 81.869.100.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1976 - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 31 serie di L. 1.920.400.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 59.532.400.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1976 - 3ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 23 serie di L. 302.200.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 6.950.600.000.

10) 10% GARANTITE DALLO STATO S.S. AUTOSTRADE:

Emissione 1977:

Estrazione a sorte di:

n.	1	titoli di L.	100.000
»	3	titoli di L.	500.000
»	72	titoli di L.	1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 73.600.000.

11) 10% S.S. INTERVENTI STATALI:

Emissione quindicennale - Emissione 1977:

Estrazione a sorte di n. 8 serie di L. 748.900.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 5.991.200.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1978:

Estrazione a sorte di n. 11 serie di L. 258.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 2.845.700.000;

Emissione quindicennale - Emissione 1978 - 2ª Tr.:

Estrazione a sorte di n. 9 serie di L. 354.700.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 3.192.300.000.

Totale generale L. 613.256.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

89A3710

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

c.m. (411100891930)

L. 1.000